

TORNATA DEL 16 MARZO

braio scorso, chiede che un suo figliuolo della classe del 1826, assentato nel reggimento guardie, sia rimandato a casa, ovvero gli sia accordato un supplente militare.

Allega in favore della sua domanda avere già due figliuoli che servirono, uno nella legione degli studenti lombardi, e l'altro nella legione lombarda dei cacciatori tridentini. Allega pure avere già più volte ricorso al Ministero della guerra, ma non aver mai ottenuto risposta soddisfacente. Finalmente allega che detto figlio soffre grande malattia in famiglia, e che richiamato sotto le armi, dovette immantinente passare all'ospedale.

La Commissione, osservando che spetta al Ministero della guerra a provvedere in tutte e singole le domande del petizionario, vi propone la trasmissione a quel Ministero.

(La Camera approva.)

Petizione 2234. Il cavaliere dottore Edoardo Olivero, di Busca, rammenta le due petizioni portanti i numeri 85 e 1067 da esso presentate e riferite alla Camera, colle quali instava per la liberazione delle commende mauriziane di giurpatronato familiare, e rinnova la stessa domanda.

La Commissione, sebbene in questa memoria non si allegano ragioni, ma solamente si ricordino le due petizioni antecedenti, sebbene spera che fra breve verrà riprodotta quella legge, siccome fu dichiarato alla Camera dal signor ministro di grazia e giustizia, nulladimeno vi propone l'invio della petizione a quel Ministero.

(La Camera approva.)

Petizione 2239. Il signor Giacomo Deliperi esponendo la serie dei servigi che allega prestati nell'esercito, lagnasi di essere stato rimandato, sostiene essergli dovuta una pensione per domandare la quale gli occorrono alcuni titoli che dice avere presentati originalmente al Ministero della guerra e dei quali non può più avere la restituzione.

Nella petizione che abbiamo l'onore di riferire restringe la sua domanda a che la Camera richiami dal Ministero i suoi documenti da esso stati da lungo tempo esibiti.

La Commissione osservò che non è certo ufficio della Camera il richiamare titoli dal Ministero per sostituirli ai privati, ma che la domanda, stando le cose nel modo in cui vennero riferite, è giusta, vi propone che la petizione sia trasmessa al ministro della guerra.

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

- 1° Relazione di Commissioni;
- 2° Risposta del ministro dell'interno alle interpellanze del deputato Sulis;
- 3° Seguito della discussione sul progetto di legge relativo alle pensioni e giubilazioni militari.

TORNATA DEL 18 MARZO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Continuazione della discussione del progetto di legge sulle pensioni militari — Articolo 2. Anzianità di servizio — Parole dei deputati Dabormida, Lanza, D'Aviernoz, Bartolommei, Quaglia, Mellana, Chiò, Tecchio, e spiegazioni del regio commissario Di Pettinengo e del relatore Petiti — Approvazione dell'emendamento del deputato Dabormida — Questioni sul paragrafo concernente le pensioni ai cappellani ed agli ufficiali sanitari — Osservazioni dei deputati Dabormida, Bes, Jacquier, Chiò, Demaria, Trotti, Polto, Boyd e Mellana — Reiezione degli emendamenti dei deputati Jacquier, Bertolini, Mellana e Peyrone — Approvazione dell'articolo 2.*

La seduta è aperta alle ore 4 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

FABINA PAOLO, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

2438. Perrona Giacomo propone che tutti i macellai siano tenuti a vendere le carni al prezzo della tassa stabilita dal municipio, ed inoltre venga apposto sotto il porticato dei macelli un peso della città onde poter ripesare le carni.

2439. Rivojra Giovanni Filippo, dimorante in Novi, espatriato per motivi politici nel 1821 e ridotto ora alla miseria, chiede un gabellotto di sale e tabacco.

2440. Erba Siro, da Borgo San Siro, provincia di Vigevano, vecchio militare dell'esercito francese, chiede una pensione vitalizia.

2441. Lana medico Girolamo, da Varallo, espone alcune sue osservazioni dirette a favorire la coltivazione e conservazione delle selve.

2442. Carta Giovanni, negoziante in Sardegna, invita la Camera a formulare un progetto di legge tendente ad abolire l'antica legge che proibisce l'aprire stamperie senza permesso del Governo.

2443, 2444. Petizioni state sporte dai signori Limito Francesco, Giussiani Santo, Sassi Giovanni, Consonni Luigi e Fi-

lippini Odoardo, ufficiali lombardi, delle quali petizioni per ordine della Presidenza non si fa il sunto.

2445. Falqui, da Cagliari, propone che i biglietti di credito emessi dal Governo in Sardegna vengano ammortizzati creandone tante cedole sul debito pubblico, od almeno si stabilisca che la loro circolazione sia estesa per tutte le provincie.

2446. Lo stesso invita la Camera di prendere in considerazione la petizione dal medesimo sporta e classificata col numero 2172.

2447. Lo stesso propone che il Governo dichiari o con apposito proclama, o col mezzo del foglio ufficiale calunniose le imputazioni fatte al corpo dei cacciatori guardie.

2448. Fois Salvatore, vice-sindaco di Oruni (Sardegna), chiede che venga tosto mandato ad esecuzione il sistema di pubblica sicurezza ed attivato in tutto lo Stato.

2449. Gondo Battista, da Torino, fa istanza perchè il Governo proceda con maggiore attività nel far ritirare i poveri che ingombrano le vie della capitale; propone siano stabiliti ospizi per i poveri ammalati, e chiede sia dichiarata d'urgenza la petizione n° 2582.

2450. Quaglia Pietro Antonio, da Venaria Reale, chiedesia concesso il congedo a suo figlio Giovanni Battista, soldato della classe del 1829, allegando avere altri due figli presentemente arruolati.

2451. Denegri Giuseppe, da Genova, porge alcune osservazioni riflettenti i progetti di legge che si stanno elaborando da due distinte Commissioni, cioè sopra i municipii ed intorno all'organizzazione del notariato.

2452. Bianchi Angelo, da Torino, espone alcune dicerie che si spargono per la città, chiede si cerchi il loro autore e si punisca.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Sottopongo all'approvazione della Camera il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

CAVALLI. La petizione numero 2441 è presentata dal signor medico Lana, di Varallo, il quale propone diversi mezzi per migliorare la coltivazione e conservazione delle selve; è questo un argomento della massima importanza per la grande distruzione dei boschi che vediamo farsi in questi tempi, e inoltre per la necessità riconosciuta per quegli abitanti di montagna di migliorare questa coltivazione. Chiedo pertanto che questa petizione sia dichiarata d'urgenza.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

FRANCHI. Domanderei alla Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione 2439. Qualunque possa esserne l'esito, il fatto è che è presentata da un padre di famiglia miserabile. Egli ha perduta tutta la sua fortuna nel 1821; gli altri che coprivano qualche impiego poterono essere in qualche modo indennizzati delle loro sventure, ma quest'uomo ha perduto una farmacia che eserciva, ha perduto tutte le sue sostanze, avendo dovuto emigrare, ed ora si trova nell'estrema miseria con moglie e famiglia. Quindi pare che il sentire almeno questa domanda possa dalla Camera meritare qualche indulgenza.

(La Camera dichiara l'urgenza)

LANZA. Da qualche settimana si è presentata una petizione riferita al numero 2182, colla quale un tal Roccati Giuseppe ricorre per aver un sussidio, od una pensione, stantechè egli si trova in uno stato molto miserabile proveniente dalla morte di un unico figlio, il quale lasciò la vita sui campi

di Novara. Io credo che la Camera vorrà dichiarare d'urgenza questa petizione stante la miseria del petente ed il merito di aver perduto un figlio per l'indipendenza italiana.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

BOTTONE. Colla petizione 2450 certo Quaglia Pietro chiede che venga concesso un congedo assoluto a suo figlio, soldato nel terzo reggimento di fanteria. In appoggio di tale sua domanda egli produce diversi documenti, ed invoca particolarmente l'articolo 188 del Codice militare. Rappresenta altresì trovarsi egli nell'età avanzata di oltre 82 anni, per lo che avrebbe sommo bisogno di suo figlio. Io credo che la sua domanda sia meritevole di considerazione e degna di pronto provvedimento. Pregherei perciò la Camera a voler decretare di urgenza la detta petizione.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

BERTOLINI. Analoga alla petizione accennata dall'onorevole deputato Lanza è quella avente il numero 2445; spero per conseguenza che la Camera vorrà pure dichiararla d'urgenza.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

PRESIDENTE. Il deputato Pernigotti domanda un congedo di un mese.

(La Camera accorda.)

Debbo prevenire la Camera essere stata riconosciuta per urgente e dal Ministero e da molti deputati la relazione sulla legge che concerne l'abolizione dei diritti differenziali. Alla Commissione incaricata dell'esame di essa però mancano due membri, il signor Massone ultimamente defunto, ed il signor Damiano Sauli, commissarii l'uno dell'ufficio I, l'altro del V. Essa perciò avrebbe osservato che trattandosi di cosa di grande momento, amerebbe di poter deliberare in numero completo.

Pertanto invito i due uffici I e V ad adunarsi domani onde nominare i loro commissari per l'esame di detta legge.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE PENSIONI MILITARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porterebbe le risposte del ministro dell'interno alle interpellanze del deputato Sulis, ma avendo il signor ministro fatto avvertire che sin dopo le ore 3 non può intervenire alla seduta, seguirà la discussione intorno al progetto di legge per le pensioni e giubilazioni militari.

Si era fermata la discussione sull'articolo 2. Nessun emendamento era stato proposto sinora sopra i primi tre paragrafi di detto articolo; parecchi volevano presentarne sopra il paragrafo 4°.

Il deputato Menabrea aveva proposto che si cambiassero le parole *Accademia militare* che si trovano in esso in quelle di *scuole militari*.

Il signor generale Dabormida ne avea proposto la soppressione degli ultimi due membri.

Il deputato Bertolini avea pure proposto l'emendamento tendente a portare il tempo di 20 anni in anni 25 per gli ufficiali sanitari e cappellani dell'esercito, e per tutti gli altri impiegati nella parte di cui il deputato Dabormida proponeva la soppressione.

PEYRONE. Domando la parola per proporre un'aggiunta a quest'articolo.

PRESIDENTE. Ora verte ancora la discussione sui precedenti emendamenti proposti all'articolo; l'aggiunta verrà dopo.

PEYRONE. Ma vorrei prima interrogare il signor commissario regio per lo schiarimento d'un dubbio.

PRESIDENTE. Il deputato Peyrone ha la parola.

PEYRONE. Interrogo il signor commissario regio se tra gli ufficiali sanitari dell'esercito sono pure compresi i veterinari in questo quarto paragrafo dell'articolo 2.

DI PETTINENGO, commissario regio. Fra questi ufficiali non sono compresi i veterinari, ma soltanto i medici, i chirurghi ed i farmacisti.

PEYRONE. Ritenuta questa dichiarazione, io dico che le ragioni che vennero ieri addotte dai signori deputati Farina, Mezzena e dallo stesso signor commissario, onde tutelare i detti ufficiali sanitari e cappellani, militano eziandio a favore de' veterinari. Così io propongo che ai suddetti ufficiali e cappellani dell'esercito si aggiunga: *e veterinari dell'esercito.*

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata. (È appoggiata.)

Ora nell'ordine della discussione pare che debba avere la precedenza la proposta del deputato Bertolini...

DABORMIDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Dabormida ha la parola.

DABORMIDA. Già ieri l'altro io ho avvertito che avrei alcune osservazioni da fare sull'alinea che precede quello su cui vorrebbe ora portarsi la discussione.

A mio avviso la discussione non procedette regolarmente per avere il deputato Menabrea proposto un emendamento al quarto alinea, prima che si fosse deliberato sui tre primi.

Ora io proporrei di riformare l'intero articolo 2, e ridurre in questi termini:

« Il diritto alla giubilazione è acquistato per anzianità dai militari d'ogni grado, dopo trent'anni di servizio, » sopprimendo così tutte le distinzioni. Però per andare incontro ad alcune gravi obiezioni accennerò sin d'ora un secondo alinea che si potrebbe aggiungere al primo, ma che è mio avviso trovi meglio il suo luogo nel titolo del servizio.

Esso sarebbe così concepito:

« È concesso ai cappellani ed ufficiali sanitari dell'esercito il beneficio di dieci anni di servizio, di modo che il diritto alla giubilazione per anzianità è da essi acquistato dopo venti anni di servizio effettivo delle loro funzioni. »

Io mi sono indotto a proporre queste variazioni pei seguenti motivi:

Non credo sia giusto stabilire a durate diverse di servizio il diritto dei militari di diverso grado ad avere la giubilazione.

Noi dobbiamo avvertire che il diritto che loro conferisce la legge è un diritto assoluto; ora quando trattasi di un diritto assoluto, conviene attentamente esaminare se esso sia accordato con giustizia e convenienza.

Ora vedo che nel primo alinea si accorda il diritto di giubilazione per anzianità agli ufficiali generali, agli ufficiali superiori ed ai capitani dopo trent'anni di servizio, e che nel secondo si conferisce questo diritto ai tenenti, sottotenenti, ai sott'ufficiali ed ai soldati dopo 25 anni di servizio.

Perchè una tale distinzione?

Non la credo giusta, perchè non si può dimostrare che i tenenti ed i sottotenenti abbiano, sia in pace, sia in guerra, un servizio più faticoso di quello del capitano, e che quindi essi non siano più atti a riempire le funzioni del loro grado dopo i 25 anni, quando si ammette che lo possano i capitani sino ai 30 anni di servizio.

Mi si dirà che gli ufficiali i quali dopo i 25 anni di servizio trovansi tuttavia nei gradi subalterni di tenenti e di sottotenenti provengono ordinariamente dalla classe dei sott'ufficiali, e m'affretto di dire che uomini che hanno guadagnato i

loro gradi con lunghi, buoni e penosi servizi hanno diritto non solo alle nostre simpatie, ma ai nostri riguardi.

Ma farò osservare alla Camera che il diritto alla giubilazione si acquista o per anzianità di servizio, o per malattie contratte al servizio. Ora se un ufficiale subalterno giunto ai 25 anni di servizio non trovisi più atto al servizio per malattie contratte in servizio, la legge vi provvede, e vi provvede anche nel caso che le malattie siano indipendenti dal servizio, al qual riguardo però devo fin d'ora avvertire, per non essere poi tacciato di contraddizione, che proporrò all'articolo 7 del progetto della Commissione un emendamento soppressivo, persuaso che quest'articolo deve trovar luogo in altra legge, non in questa; non ravvisando quindi che gli ufficiali subalterni abbiano maggiori fatiche da sopportare di quello che ne abbiano i capitani, essendo convinto che si può convenientemente provvedere agli ufficiali subalterni che ai 25 anni di servizio più non sono in grado di continuare in attività, non posso ammettere la giustizia e la convenienza di questa distinzione, e una simile distinzione inoltre conduce in alcuni casi ad un'ingiustizia evidente. Si stabilisce infatti nel progetto di legge che il tenente il quale venga promosso capitano dopo aver compiuto 25 anni di servizio conserva il diritto alla pensione di tenente finchè abbia acquistato il diritto alla pensione di capitano.

Supponiamo ora che di due tenenti di presso che eguale anzianità di servizio uno venga promosso capitano dopo 24 anni e mezzo di servizio, e l'altro dopo 25 anni ed alcuni mesi. Se l'anno successivo questi due capitani non possono più continuare il servizio, e chiedono la loro giubilazione, che cosa succede? Quegli che passò capitano dopo 25 anni ha diritto alla pensione integrale di tenente, mentre l'altro promosso il primo non avendo ancor due anni di grado, non può conseguire una pensione se non prova che non è più abile al servizio, e se giunge ad ottenerla non percepisce che la pensione di tenente diminuita di tanti trentesimi quanti sono gli anni di servizio che gli mancano onde giungere ai 30 anni richiesti dalla legge pel capitano.

In conseguenza quegli che per diritto di anzianità o per scelta di merito venne promosso il primo trovasi in peggiori condizioni del secondo nel conseguimento della pensione.

Se dai tenenti passo ai sott'ufficiali e soldati, sento aumentare le mie simpatie, perchè trattasi di una classe meno favorita dalla sorte. Ma neppure per essi stimo giusta ed opportuna la distinzione fatta dalla legge. Niuno difatti ignora che esistono nell'armata i veterani e gli invalidi. Esiste cioè un corpo in cui i sott'ufficiali e soldati hanno diritto d'entrare dopo 18 anni di servizio come veterani se più non siano atti ad un servizio attivo, e dopo 20 anni come invalidi se più non siano atti ad un servizio qualunque, nemmeno sedentario. Ciò posto, che necessità vi ha di accordare il diritto alla giubilazione ai sott'ufficiali e soldati dopo 25 anni? Lasciamo che i primi, vale a dire gli abili al servizio sedentario, compiano i 30 anni di servizio, prestando tuttavia un servizio poco faticoso, ma pure utile, e che il Governo accordi la pensione agli invalidi che la chiedono, quando lo stimi opportuno, senza stabilire per essi un diritto assoluto.

Essi non sono perciò abbandonati, anzi sostengo che l'essere mantenuti in tal corpo è per moltissimi un vero beneficio, perchè la maggior parte di essi mancando tanti anni dalle loro case forse non hanno nemmeno più famiglia. Conchiudo quindi che non devesi stabilire differenza tra gli ufficiali di qualunque grado, i sott'ufficiali ed i soldati nel numero degli anni che deve far loro acquistare il diritto alla giubilazione per anzianità di servizio.

Passando ai cappellani ed agli ufficiali sanitari, dirò che è mia opinione che, stante l'importanza delle loro funzioni, stante la limitatissima loro carriera, stante gli studi ch'essi debbono fare, sia giusto il dar loro un compenso nella giubilazione, il diminuire per essi la necessaria durata del servizio, ed è perciò che, volendo che essi conseguano il diritto alla giubilazione dopo 20 anni, senza che ciò venga ad alterare il principio stabilito dei 30 anni, propongo che si dica che si accorda loro il beneficio di 10 anni di servizio, e ciò in compenso dei loro studi preliminari.

Ho già accennato che io preferirei trasportare questo secondo alinea nel titolo in cui si parla del modo di calcolare il servizio, perchè dovendosi all'articolo 11 discutere dei vantaggi che si accordano ai corpi speciali, sarebbe il caso di esaminare se non convenga estendere ai cappellani ed agli ufficiali sanitari gli stessi vantaggi, nel qual caso più non sarebbe necessario di accordar loro il beneficio di 10 anni.

Ho poi tralasciato affatto d'accennare i professori, maestri e gl'impiegati dell'Accademia militare, non perchè i miei sentimenti verso il personale di tale benemerito stabilimento siano cambiati, ma perchè avendo nuovamente esaminato il regolamento del 1839 che lo concerne, ho visto che i pareggiamenti ai gradi militari pel conseguimento delle pensioni furono fatti con molta leggerezza. Per esempio, sotto la denominazione di *maestri* non sono compresi che i maestri di ballo, di scherma, di ginnastica, di nuoto; ora, si possono essi chiamare veri membri del corpo insegnante? (*ilarità*) In tale regolamento si parlò anche di ripetitori. Questi, come tutti sanno, sono uomini istruiti e capaci di rimpiazzare i professori nell'insegnamento, di assistere gli allievi negli studi; ebbene essi sono posti nella stessa categoria per le pensioni de' maestri: se sono di prima classe, sono considerati come tenenti; se di seconda classe, come sottotenenti, di modo che il maestro di ballo gode una pensione di tenente, mentre un ripetitore non ha alcune volte diritto che a quella di sottotenente.

È tal cosa tollerabile? No certamente, tanto più se si noti che questi maestri di arti ginnastiche non sono realmente ad intera disposizione dell'Accademia; essi sono artisti i quali non consacrano che poche ore a quello stabilimento, senza che perciò essi trascurino la loro professione in città. Quindi un maestro da ballo con un'ora o due al giorno impiegate nell'Accademia militare avrà dopo 20 anni una pensione di tenente, quella pensione cioè per conseguire la quale un militare avrà menato per 50 o per 25 anni una vita durissima, per ottenere la quale avrà logorata la sua salute. Io credo perciò che la Camera non possa volere che dritti accordati così leggermente con un regolamento siano consacrati con una legge. Dirò di più che v'è un'ingiustizia flagrante, ed è questa che in tutti i corpi si hanno maestri militari di scherma, di ginnastica e di nuoto; si hanno gli istruttori di esercizi militari, i quali sacrificano al servizio maggiori ore che non facciano i maestri all'Accademia militare, eppure queste maggiori fatiche non ricevono alcun maggior compenso nelle giubilazioni. Nell'Accademia stessa gli aiutanti militari, i quali hanno un'esistenza ben più faticosa e penosa dei maestri, alcuni dei quali sono incaricati di istruzioni militari, al termine di 50 anni di servizio non conseguono che la pensione di furiere od al più di sottotenente. Non si sancisca adunque ciecamente questo difettoso regolamento, per ciò che riguarda le pensioni, con questa legge.

La legge attuale è fatta pei militari, e il personale dell'Accademia che in essa s'introdurrebbe non può considerarsi come militare: nel regolamento del 1839 si parificano i pro-

fessori, i maestri, ecc., ai gradi militari per le pensioni fissate nella legge del 1831, senza che venga la necessaria conseguenza che, migliorando per un sentimento di giustizia la sorte dei vecchi militari, accordando loro un diritto assoluto, il diritto per le loro vedove e figli, ne consegua che simili diritti debbano estendersi complessivamente e senza discernimento agli individui tutti sopra accennati. Il ministro della guerra avendo inteso quanto sia grande il nostro interessamento alla parte veramente insegnante dell'Accademia, tosto che questa legge sarà approvata dal Parlamento si farà una premura ed un dovere di applicare alla medesima con giustizia e criterio i benefizi derivanti da essa.

Per tutte queste ragioni, e perchè il senso dell'articolo 1, *i militari dell'armata*, ecc., non sia alterato, io propongo alla Camera la redazione dell'articolo quale l'ho letta in sul principio del mio discorso.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Dabormida è appoggiata.

(È appoggiata.)

Secondo l'ordine generale della discussione essendovi altri emendamenti proposti a questo articolo, essi dovrebbero venire in discussione prima di quello testè proposto dal deputato Dabormida; ma siccome quest'ultimo porta riforma dell'intero articolo egli è evidente che deve avere la priorità. Epperò lo pongo in discussione avanti ogni altro.

MENABREA. Je retire mon amendement, et je m'associe entièrement à celui de M. le général Dabormida. Par les bonnes raisons qu'il a apportées, je crois que le sien est tout à fait convenable.

PRESIDENTE. Il deputato D'Aviernoz ha la parola.

D'AVIERNOZ. Je ne puis m'accorder avec l'honorable préopinant sur le service des subalternes, qui n'est pas plus pénible que celui des capitaines. J'ai été subalterne, et je sais fort bien que j'avais souvent dû visiter mon peloton ou la compagnie avant que mon capitaine fut sorti de chez lui. Je sais que j'étais de garde ou de semaine plusieurs fois pendant qu'il l'était une fois. Voilà pour la garnison. En campagne, combien de fois le subalterne est-il à l'avant-poste plus avancé, sans pouvoir allumer un feu; sans pouvoir s'asseoir ou descendre de cheval tandis que le capitaine est avec le reste de la compagnie, dans une position beaucoup plus confortable? En outre, un subalterne qui a 25 ans de service a nécessairement été 15 à 16 ans soldat et sous-officier, et j'espère que personne n'ignore combien est pénible la vie de ceux-ci. Il n'y a qu'à voir l'état précaire de santé de ceux qui ont vieilli dans le métier pour s'en convaincre.

On dit qu'il y a pour les militaires qui ne peuvent plus servir activement les corps des invalides et des vétérans. Mais il faut tenir compte des vœux de ces anciens serviteurs, qui, s'ils ont quelques ressources, ce qui est assez commun, préfèrent se tenir chez eux avec une petite pension plutôt que d'aller s'ennuyer dans un de ces établissements où l'on ne doit guère compter pour quelque chose le service qu'ils sont censés y faire; et remarquez bien que en outre de cela, il y a encore économie pour le Gouvernement.

Quant aux chapelains et officiers de santé, je trouve le privilège d'avoir leur retraite après 20 ans de service motivé par la raison qui suit: c'est qu'on n'est guère officier de santé ou chapelain avant 25 ans; ajoutez à ces 25 ans les 20 ans de service, et vous les portez à 45 ans, âge où l'on commence à avoir besoin de repos; je vote donc l'adoption de l'article tel qu'il est proposé par la Commission, sauf ce qui concerne les employés civils et maîtres de l'Académie militaire, pour lesquels je me range à l'avis du préopinant.

PRESIDENTE. Il deputato Bartolommei ha la parola.

LANZA. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. La parola è concessa al deputato Lanza.

LANZA. Desidererei che prima d'inoltrarsi nella discussione dell'emendamento proposto dall'onorevole deputato Dabormida se ne desse lettura onde conoscere come veramente è concepito.

PRESIDENTE. Esso è così concepito :

« Il diritto alla giubilazione è acquistato per anzianità dai militari d'ogni grado dopo 30 anni di servizio. »

A questo paragrafo il deputato Dabormida altro ne aggiungerebbe, ma vorrebbe fosse collocato in articoli successivi.

LANZA. Ove si apra la discussione su questo paragrafo primo, ricordo che aveva la parola fin dall'altra tornata, e quindi desidererei riprenderla.

PRESIDENTE. Siccome la proposizione del deputato Dabormida è applicata al primo alinea dell'articolo 2, naturalmente la discussione non si può portare sopra un altro.

La parola è al deputato Bartolommei.

BARTOLOMMEI. Non è mio intendimento di combattere l'intiero emendamento dell'onorevole signor deputato Dabormida, bensì ho preso la parola per fare semplicemente un'osservazione su quanto riflette agli anni di servizio che daranno diritto ai tenenti e sottotenenti a conseguire la loro pensione di ritiro. Io parlerò dunque solo sui tenenti e sottotenenti. Verrò certamente a parlare sul senso e sulle ragioni che ha esposto l'onorevole deputato D'Aviernoz. L'osservazione che desidero fare è che fuor di dubbio ogni militare considera, per così dire, essere una vera disgrazia il vedersi messo a pensione di ritiro; questo anche l'onorevole deputato signor generale Dabormida lo sa certamente meglio di me. Dunque io dico, dalla parte dei tenenti e sottotenenti, se essi saranno in grado di servire, non sarà domandata da loro la pensione di ritiro, e non si deve temere neppure che siano messi a riposo dalla parte del Ministero, perchè essendo in istato di servire, sicuramente amerà conservarli nell'esercito. Io sono della stessa opinione dell'onorevole deputato D'Aviernoz, che cioè i tenenti e sottotenenti che chiameranno la loro giubilazione, egli è certo che questi ufficiali provengono dalla categoria dei bass'ufficiali, i quali d'ordinario divengono ufficiali dopo d'aver servito come tali quindici o venti anni, e faticato ed usata la loro salute immensamente nel penibile mestiere di istruttore, e perciò pressochè nell'impossibilità di continuare a servire. Indi ben volentieri mi associo a votare in favore dell'articolo quale ci vien presentato nel progetto di legge dall'onorevole signor ministro della guerra e marina, e che il signor commissario, credo, vorrà egli pur sostenere.

CHIÒ. Io intendo parlare sulla prima parte dell'emendamento dell'onorevole deputato Dabormida. Mi duole assai di non potermi associare a questa prima parte dell'emendamento in discorso; l'unità di tempo per tutti i gradi stabiliti dall'emendamento, se colpisce per la sua semplicità, non è però affatto conforme allo spirito di giustizia. Checchè abbia detto l'onorevole oratore, è però sempre un fatto costante che le fatiche militari nei gradi inferiori dell'armata sono di gran lunga superiori a quelle alle quali vanno incontro gli ufficiali superiori. Per conseguenza è fuor di dubbio che i bass'ufficiali, i tenenti e sottotenenti che durarono nelle fatiche militari in quei gradi inferiori per 25 e più anni devono avere la vita assai più logora di quei militari che hanno la bella ventura di volare pei diversi gradi della gerarchia militare. E quindi non parmi che si possa con tanta leggerezza

violare un principio riconosciuto in pratica da tutte le nazioni, e particolarmente in Francia ed in Alemagna, e credo forse dappertutto. (*Alcune voci: No! no!*) Se ciò non è vero, io trovo però un valido argomento in appoggio della mia opinione nell'autorità dello stesso Ministero e della Commissione.

Signori, non è solo oggi che il Ministero e la Commissione si occupano di questo progetto.

Il Parlamento sa come il progetto attuale è già stato lungamente discusso nella Camera deisenatori, e come quell'Assemblea fu unanime nel riconoscere col Ministero la convenienza di stabilire due limiti differenti di tempo di servizio pel diritto di giubilazione, secondo che si tratta del soldato, sott'ufficiale e ufficiale inferiore, ovvero degli ufficiali superiori.

Perchè dunque con tanta facilità passeremo ora la spugna sopra una disposizione benevola stabilita a favore del maggior numero delle persone che appartengono all'esercito, e che se non sono forse le più benemerite, sono senza dubbio le più degne della nostra sollecitudine per la condizione nella quale si trovano?

Io non aggiungerò altre considerazioni per far sentire quanto importi di rimanere saldi nell'idea del Ministero e della Commissione. Quindi, sebbene non disconosca il lodevole intendimento col quale l'onorevole generale Dabormida propose il suo emendamento, tuttavia ragioni di giustizia distributiva mi dissuadono dall'associarmi al medesimo.

DI PETTINENGO, commissario regio. Incaricato delle onorevoli funzioni di commissario del Governo così presso il Senato nella passata legislazione, come presso questa Camera per sostenere la discussione sulla presente legge sulle pensioni di ritiro ai militari, mi corre dovere di accennare le ragioni che indussero il Ministero alla proposta che è oggetto di questa discussione; delle quali ragioni alcune sono di equità ed altre di convenienza nell'interesse dell'esercito.

Da principio d'equità io dico, in quanto che si ricompenserà maggiormente l'individuo il quale ha anche maggiormente lavorato, e che per il genere di lavoro e per la durezza della vita militare ne' primi stadi della carriera avrà anche faticato maggiormente, siccome è assai facile lo scorgere col riflettere al lavoro continuo del semplice soldato, alla fatica del sott'ufficiale, il quale nella maggior parte dei casi concorre in tutti i servizi del soldato, e col quale li divide continuamente sia in campagna, sia sulle piazze d'armi che in quartiere. Le quali ragioni sono pure applicabili per la massima parte agli ufficiali che al 25° anno di servizio siano ancora nei gradi di luogotenente e di sottotenente, in quanto che è da credere che essi pervengano dalla classe dei sott'ufficiali.

Ho detto inoltre che il Ministero era indotto in tale proposito per principio di convenienza nell'interesse dell'esercito e dell'erario, e ciò particolarmente rispetto agli ufficiali subalterni, in quanto che quelli fra essi che al 25° anno di servizio domandano ritiro, o sono logori dalle fatiche, o non si scorgono idonei a coprire il posto importantissimo di capitano. In ambi i casi vi ha convenienza ad annuire alla loro dimanda, poichè serve male, ed è spesso cagione di funesto esempio l'ufficiale subalterno il quale sia privo di quell'energia ed attività cotanto essenziali alla milizia, e tanto più nei gradi inferiori; e farà un cattivo capitano quell'ufficiale subalterno il quale non si sente in grado di coprire un tale posto, il più lusinghiero e soddisfacente nella vita militare. Ammettendo a riposo un tale ufficiale a 25 anni, il Governo ha la convenienza di non avere poi a concedere pensione di

maggior rilievo allo stesso individuo divenuto capitano fra cinque anni.

Non è poi da supporre che l'ufficiale il quale conti 25 anni, e si senta in bastante vigore per reggere alle fatiche del suo stato, e si conosca idoneo a coprire il posto di capitano domandi la sua pensione a tale limite di servizio nella certezza d'una sorte migliore.

Per le ragioni esposte il Governo intende di mantenere la sua proposta, e quindi lascio alla Camera il giudicarne nella sua saviezza, non senza avvertire ancora alla convenienza che ha il paese di mantener giovine l'armata nella parte in cui vuol essere tutta forza, energia, attività e sacrificio.

In quanto agli altri punti che sono stati toccati di questo articolo domanderò al signor presidente se sia qui il luogo di trattarne, ovvero se sia meglio di aspettare a trattarli di mano in mano che sieno svolti.

PRESIDENTE. Ora cade veramente in discussione il punto toccato dal deputato Dabormida.

La parola è al deputato Mezzena.

MEZZENA. Le ragioni che io volevo addurre sono quelle testè esposte dal signor commissario regio. Io perciò non ho altro ad aggiungere.

PETITTI, relatore. Come relatore della Commissione, mi corre obbligo di rappresentare alla Camera che questa questione fu discussa lungamente in seno della Commissione.

Nè poteva essere trascurata appunto perchè non abbiamo esempio di simile provvedimento nelle legislazioni delle pensioni di ritiro del Belgio, della Francia e della Germania. Ciò non ostante si è creduto di dover sostenere la proposta del Ministero per le ragioni addotte dal commissario regio, e particolarmente per quella che gli individui, i quali dopo 25 anni di servizio sono ancora tenenti, provengono al solito dalla classe dei sott'ufficiali. E sono in generale buoni ufficiali subalterni, ma alcune volte non sono in grado di ben adempiere alle funzioni di capitano. In questo caso conviene che il Governo abbia il mezzo di metterli in riposo senza che il servizio ne abbia a soffrire.

DABORMIDA. Combattuto da tutte le parti, dalla destra e dalla sinistra, dalla Commissione e dal commissario del Governo (*Ilarità*), comprendo che vi è poca probabilità ch'io riesca a far adottare dalla Camera la mia opinione.

Ciò non mi distoglie però dal compiere a ciò che io credo mio dovere, aggiungendo qualche nuova ragione alle già dette, o dando a queste maggiore sviluppo e chiarezza, giacchè mi pare che alcune di esse non furono intese nel senso che io volevo dar loro.

Comincio dal dichiarare che non ho minore interessamento per gli ufficiali subalterni, i sott'ufficiali ed i soldati di quello che possano averne gli oratori che mi hanno combattuto, e che se combatto caldamente il progetto della Commissione si è perchè sono convinto che la classe dei militari che eccitò nella Camera così vive e meritate simpatie non viene dal medesimo realmente vantaggiata.

Io non combatterò l'argomento addotto dal signor professore Chiò riguardo a ciò che si pratica negli altri paesi, perchè la verità sta nell'opposto. . .

CHIÒ. L'ho già riconosciuto. . .

DABORMIDA. Giacchè il signor deputato Chiò dice aver riconosciuto ch'egli era in errore, non insisterò a tale riguardo, nè gli muoverò querela su qualche sua espressione.

Io non credo che si possa ammettere che nei gradi inferiori vi siano le persone più benemerite: sono d'accordo coll'onorevole signor professore, come già l'aveva osservato io stesso, che essi comprendono le persone che hanno maggior diritto

alla nostra sollecitudine perchè sono in posizione meno fortunata; ma dire che siano più benemerite sarebbe lo stesso che stabilire che le promozioni si facciano in senso inverso dei meriti, e questa è cosa non ammissibile.

Ma venendo alle ragioni sode che mi hanno indotto a proporre il mio emendamento, dirò:

Signori, se qui si trattasse di negare ai sott'ufficiali e soldati una pensione allorquando, giunti ai 25 anni di servizio, più non possono sostenere il peso del servizio attivo; se simil cosa si trattasse di rifiutare agli ufficiali subalterni, sarei il primo a dire che si commetterebbe un'ingiustizia. Ma avvertite che con questa legge si crea per la prima volta in Piemonte un diritto assoluto al ritiro; si crea un diritto per cui il militare nella pienezza delle sue facoltà fisiche e morali, il militare tuttavia dotato di tutta la sua energia può dire al Governo: vi ho servito il tempo prescritto dalla legge per acquistare diritto alla giubilazione, il diritto è acquistato; ora mi ritiro. È questa la conseguenza della legge attuale. Tutte le considerazioni di maggiore o minor capacità fisica o morale, di maggiore o minore salute non entrano che secondariamente nella questione. Dico che entrano secondariamente perchè ho già accennato che, sia per gli ufficiali subalterni, sia per i sott'ufficiali e soldati meno atti al servizio attivo vi è modo di dar loro un'esistenza onorevole, sopportabile, e di sottrarli alle maggiori fatiche del servizio facendoli passare nei servizi sedentari, o negli invalidi.

Si è detto che gli ufficiali subalterni hanno da sopportare fatiche maggiori dei capitani: non intendo di entrare a tal riguardo in una discussione che potrebbe riuscire non soverchiamente interessante per le Camere: quindi mi limiterò a dire: il capitano cammina a piedi nei corpi in cui vanno a piedi i subalterni. Il capitano deve servire d'esempio nella esattezza del servizio. Il capitano ha la responsabilità del comando. Non vedo quindi la differenza che si vuole stabilire. La legge del 1831 accordava al tenente dopo 30 anni di servizio 700 lire, se non isbaglio; la legge attuale accorda ai tenenti dopo 25 anni di servizio 920 lire. Ora io dico: se questa pensione (e se non basta questa una maggiore) si accorda al tenente dopo 30 anni di servizio, egli non solo non viene a scapitare, ma viene ad avvantaggiarsi della posizione che aveva finora. Perchè supponiamo che si fissino 920 lire di pensione se uno si ritira perchè non può più sopportare le fatiche del servizio, dopo 25 anni avrebbe diritto a questo *minimum* diminuito di tanti trentesimi quanti sono gli anni che mancano ai 30, cioè di cinque trentesimi. Dunque dopo 25 anni di servizio il tenente avrebbe sempre diritto a 750 lire.

Che se la Camera, per l'interesse che ben giustamente porta alla classe degli ufficiali subalterni, volesse accordare loro 1000 lire di pensione, io volentieri le voterei. Ma non credo giusta la differenza che si sostiene. In Francia, giacchè la Francia è stata citata, allorchè nel 1841 fu discussa questa legge, sorsero generali a proporre per i sott'ufficiali e soldati la riduzione del servizio a 25 anni pel conseguimento della giubilazione.

Per ragione di economia, e per le altre da me esposte della possibilità di collocare i medesimi nelle compagnie dei veterani, il Parlamento fu di opinione di conservar il diritto ai 30 anni.

L'onorevole deputato D'Aviernoz osservò che i veterani e gli invalidi fanno ben pochi servizi. Io osservo che bisogna distinguere i veterani dagli invalidi.

I veterani fanno un servizio, e ve ne sono delle compagnie distribuite in varie città, in vari capoluoghi di provincia che prestano regolarmente servizio; ed anzi pel passato si la-

mentò alcune volte che non ve ne fosse un numero sufficiente.

Potrebbero essi ancora prestare altri servizi in sollievo delle truppe attive e rendere queste più disponibili. Gli invalidi non prestano più servizio, ma dal momento che un uomo è passato nell'invalidi, se questa categoria chiede di avere una pensione, il Governo volentieri gliela concede, perchè, come osservò il signor deputato D'Aviernoz, il Governo ci guadagna.

In fatti in Francia è stabilito che non s'ammettono agli invalidi feriti e per malattie che gli individui i quali provano di non aver mezzi di sussistenza alle case loro.

Quindi non vedo nascere dalla sua osservazione un motivo per cui si debba alterare il numero d'anni per cui abbiano un diritto assoluto alla giubilazione. Mi permetterò di far ancora un'osservazione, alla quale prego la Camera di porre mente. Qualunque sia il sistema di reclutamento che sarà messo in pratica, è fuor di dubbio che non solo si convaliderà, ma si darà maggior estensione di accettare quali surrogati militari i sott'ufficiali e soldati i quali hanno terminato la loro ferma. Essi in tal caso prendono una somma di danaro e godono del vantaggio di cumulare col servizio prestato per proprio conto il servizio che prestano quindi per conto altrui; vantaggi considerevoli e tali che non v'ha quasi esempio di soldati che rimangono al servizio dopo la loro ferma senza assumere la qualità di surrogati militari: la somma che per ciò essi ricevono è di lire 1400, e può essere aumentata. Egli è bensì vero che sinora per incerti o per un non so qual altro motivo si lasciano tali somme sprecar dai sott'ufficiali e soldati a loro danno; ma non dubito che il Governo provvederà onde tali somme siano d'or innanzi capitalizzate, onde il soldato possa aver un capitale da rendergli meno dura la sua vecchiaia, sia ch'ei si ritiri dopo la seconda ferma, sia che continui nel servizio sinchè abbia diritto al passaggio nei veterani, e poscia alla giubilazione. Ad ogni modo, ripeto, la sorte dei sott'ufficiali e dei soldati è resa tollerabile, ed io per intima convinzione conchiudo che l'emendamento da me proposto è giusto ed utile al servizio.

PRESIDENTE. Il deputato Chiò ha la parola.

CHIÒ. Rettifico volentieri l'errore in cui era incorso, credendo che la disposizione di cui si discorre fosse comune alla legislazione di Francia e di Alemagna. Sono lieto di dover questa rettificazione al valente generale che mi ha preceduto. Quanto poi alle espressioni di cui mi sono servito, colle quali ho acclamata la benemerita del soldato e degli ufficiali inferiori dell'esercito, assicuro l'onorevole generale che non aveva certamente l'intenzione di sollevare un conflitto tra gli ufficiali di inferior grado e quelli che si distinguono nelle cariche più alte dell'esercito. Il mio scopo era soltanto di eccitare la simpatia di questa assemblea verso una classe degna del più vivo interesse. Del resto è mio desiderio di vedere affratellate nell'amore tutte le classi che militano sotto una stessa bandiera. Debbo e so render giustizia a tutti, e mi pregio poi in particolare di rendere omaggio all'insigne merito del preopinante, al quale è specialmente diretta la mia risposta.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Lanza.

LANZA. Io ho domandata la parola per sostenere la proposizione come è redatta nel secondo articolo del progetto di legge presentato dal Ministero. Percorrendo questa legge, in mezzo ai tanti vantaggi i quali sono assicurati agli ufficiali di ogni grado, e particolarmente agli ufficiali delle armi speciali, io mi compiaceva nel vedere come si era pensato anche per la massa dell'esercito, per coloro cioè che sentono maggiormente il peso della carriera militare: non vi è dub-

bio che tra questi si comprendono specialmente i soldati, i sott'ufficiali ed anche i sottotenenti e i tenenti; non vi ha dubbio che la vita di questi è assai più dura di quella degli ufficiali superiori; quindi è giusto che ad essi sia riservata una preferenza.

È provato che un soldato dopo 25 anni di servizio, ed anche prima, non è capace di sostenere tutte le fatiche dei viaggi, tutti gli stenti che sopra lui gravano in caso di guerra: questa opinione fu generalmente sentita da tutti gli Stati civili di Europa; e se in Francia, quando si è discussa e votata la legge sopra le pensioni militari nell'anno 1831, se, dico, non si è fatta una eccezione a favore dei soldati e dei sott'ufficiali sul tempo di servizio che dà diritto alla giubilazione, non è perchè quest'eccezione non fosse stata riconosciuta giusta, ma perchè il tesoro pubblico era talmente aggravato che non si è creduto, sotto il rapporto finanziario, di poterla fare; diffatti il Senato di Francia l'aveva adottata, ma nella Camera dei deputati, quantunque ottenesse favore, in seguito ad alcune osservazioni del maresciallo Soult sulla condizione poco prospera delle finanze, si dovette differire, dirò così, questa disposizione.

In appoggio di questa opinione io porterò la testimonianza del generale Lamoricière, che sarà apprezzata da tutti gli uomini competenti. Nel rapporto che egli faceva nell'anno 1849 all'assemblea francese, relativamente alla necessità di organizzare di nuovo la forza militare, e particolarmente di stabilire per legge i quadri dell'esercito, egli osservava a riguardo dei soldati e sott'ufficiali (citerò le sue stesse parole):

« Nos institutions militaires dans leur ensemble garantissent l'état de l'officier. Comme on le dit vulgairement, celui qui porte l'épaulette a devant lui une carrière. L'avancement lui est ouvert. En cas de maladie il a droit à la solde de non activité ou de réforme. A la fin de sa vie il obtient une pension de retraite. Il n'en est point ainsi pour le soldat et le sous-officier. En vain dirait-on que l'avancement est accessible à tous, que tous peuvent arriver aux plus hauts grades; en vain en citerait-on de glorieux exemples. La retraite est assurée après trente ans de services au sous-officier et au soldat comme à l'officier, c'est vrai; mais, examinons la question de plus près, et en nous préoccupant surtout de la position faite au plus grand nombre. Le soldat et le sous-officier n'ont droit à leur retraite qu'après trente ans de services accomplis sous le drapeau, ou lorsqu'ils sont atteints de blessures équivalentes à la perte d'un membre. Hors ces cas, ils n'ont droit à rien.

« Il est reconnu qu'un sous-officier ou un soldat ne peut utilement être conservé dans les corps de l'armée active jusqu'à la fin de ses trente ans de service. Ils ne peuvent atteindre ce terme que dans les compagnies de vétérans, où tous ne parviennent pas à entrer, et qui cependant sont pour l'État une si lourde charge, quoiqu'elles remplissent bien imparfaitement le but de leur institution. »

Ecco qual è l'opinione del generale Lamoricière relativamente alla questione sopra la quale noi vertiamo.

Dunque credo che la Camera, giacchè si è inoltrata nella discussione di questa legge, la quale deve accrescere non di poco la spesa sulle pensioni militari, non debba dimenticare di migliorare la sorte della massima parte delle persone dell'armata, e di quelle particolarmente su cui gravita di più il peso del servizio militare. Per conseguenza io sostengo il progetto come fu presentato.

DABORMIDA. Pregherei la Camera di permettermi ancora di parlare.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha chiesto prima la parola.

MELLANA. Perchè l'onorevole generale Dabormida non dica che il suo emendamento è combattuto da tutti i lati della Camera, io sorgo a difenderlo perchè nell'articolo della Commissione io non veggio un favore che si voglia fare agli ufficiali i quali pervengono al grado di tenente dopo d'aver percorso tutti i gradi militari, ma bensì con esso si vuole sancire un'esclusione per costoro al grado di capitano; e ciò prova abbastanza che la legge ormai non può più nascondersi a nessuno dopo le ragioni addotte dal commissario del Governo e dal relatore della Commissione. Egli è evidente che od è per infermità, per impotenza al servizio che questi ufficiali hanno diritto alla giubilazione, ed allora li chiama sotto questo titolo; od è per pura anzianità, ed in questo caso non posso comprendere come un uomo il quale ha percorso per anni e anni i più duri esercizi della milizia come si vennero sin qui dichiarando quelli di sottotenente e quelli di capitano, voglia poi rinunciare a questo grado ed alla paga di capitano quando esso dopo 25 anni di servizio è giunto ad ottenerlo. Gioverebbe benissimo a convincermi la ragione addotta dal Commissario regio, cioè che pur troppo bisogna lasciare al Governo un mezzo onde allontanare dal superiore grado coloro che sono stati bensì abili a fungere le veci di tenente, ma che non lo sarebbero ugualmente per compiere quelle di capitano. Ma questa ragione oggidì ben difficilmente può addursi, e solo avrebbe servito allorchando la gioventù dello Stato che entrava nelle milizie non aveva avuto il beneficio dell'educazione e dell'istruzione; ma in oggi l'educazione e l'istruzione è estesa in tutte le classi della società; credo perciò che difficilmente si avvereranno tali inconvenienti. Osservo che potevano aver luogo questi inconvenienti allorchando nei reggimenti non esistevano scuole militari; ma ora che queste scuole cominciano ad introdursi e che ogni reggimento è sperabile diventi una vera scuola militare, io non posso intendere come quegli che per più anni appunto ha il grado di tenente, il quale importa più volte di fungere quello di capitano in assenza del medesimo, possa sovente avvenire il caso di dover allontanare quest'uomo che per 25 anni ha corso la carriera militare; allontanarlo, dico, allorchando egli è giunto ad ottenere lo scopo dei lunghi suoi servizi. Per queste ragioni adunque io appoggio l'emendamento dell'onorevole generale, considerando che il progetto di legge quale ci è sottoposto non sancisce un diritto od un favore a beneficio di questi militari, ma un principio che lo esclude dall'esercire il grado di capitano.

DIPETTINENGO, *commissario regio.* Io non penso che le parole da me dette possano essere interpretate nel senso che per parte del Governo si vogliono disconoscere i diritti che avrebbero gli ufficiali e bassi ufficiali e soldati ai 25 anni di servizio. Ho detto che la disposizione contenuta nella proposta di legge era stata dettata al Ministero da due principii: 1° dal sentimento di giustizia; 2° dal sentimento d'interesse per gl'individui e per l'esercito.

Tali due massime doveva appunto avere presente il Ministero nello stabilire una legge che, se dall'un canto è tutta a favore degl'individui che hanno intrapresa la carriera della milizia, deve pure esser tale per altra parte da riuscire di minor carico per l'erario; e per tal modo che accerti al paese un'armata sempre tale da rendergli i migliori servizi in qualunque circostanza.

Non è già che le funzioni di capitano non vogliono essere esercitate da uomini attivi, o che esse sieno dannose di quelle del tenente e del sottotenente; ma si è appunto per avere uo-

mini attivi, uomini capaci nel grado della milizia forse il più importante, che si vogliono stabilire cotali leggi le quali stabiliscano diritti reciproci così agl'individui come al Governo, diritto cioè all'individuo stanco, o che non si sente idoneo a coprire il posto di capitano, di ritirarsi volontariamente ed onorevolmente, e diritto al Governo di non ammettere alle funzioni di capitano alcun individuo il quale non abbia le qualità volute per ben coprire un tal grado, il quale nullameno abbia prestato servizi lodevoli nei gradi di sottotenente e di tenente, e quindi convenga di remunerarlo nei limiti dei suoi buoni servizi in tal grado e non in quello di capitano.

Noi veggiamo ogni giorno nell'esercito ufficiali i quali adempivano ottimamente funzioni secondarie, ma non sono in grado di esercitare un comando. Gli è proverbio molto noto, che *tel qui brille au second s'éclipse au premier.* Ho fiducia di avere rappresentato alla Camera nel suo vero aspetto l'intenzione del Ministero nel fare la proposta in discussione.

DABORNIDA. Mi permetterò di osservare all'onorevole deputato Lanza che errò citando l'opinione del signor De Lamoricière, applicandola anche agli ufficiali, mentre essa non riguarda che i sott'ufficiali e soldati, come non si riferivano che ai sott'ufficiali e soldati le proposte fatte nel Parlamento francese per la diminuzione del tempo del servizio onde ottenere le giubilazioni. Nessuno propose in detto Parlamento di ridurre parimente il servizio degli uffiziali subalterni. Egli dovea dividere le due categorie, come io stesso le aveva divise.

Giacchè ho la parola, ripeterò: da noi i soldati e sott'ufficiali non sono abbandonati, poichè dopo i 18 anni hanno il diritto di entrare nelle compagnie dei veterani, dove hanno ad un dipresso lo stesso trattamento che nelle truppe attive, e dove il servizio è molto più leggiero.

Quanto agli uffiziali, senza decidere l'opinione dell'onorevole deputato Mellana (che ringrazio di avermi egli solo recato inaspettato aiuto), che il Ministero voglia servirsi della proposta riduzione di tempo come d'un'arma, non è però men vero che con essa noi facevamo forse più danno che vantaggio gli uffiziali subalterni.

Diffatti egli è chiaro che il diritto assoluto di ottenere la giubilazione conferisce al Governo il diritto di reciprocità, cosicchè evidentemente il Governo, dopo l'approvazione di questa legge, potrà collocare a riposo qualunque uffiziale subalterno avente 25 anni di servizio, il voglia egli o no, sia egli o no atto a continuare il servizio.

QUAGLIA. Io stimo che a tranquillare i dubbi dell'onorevole deputato Mellana possa assai più giovare la legge che da sì gran tempo speriamo, e che ci promise prossima il ministro sullo stato dei militari, vale a dire, quella legge che determinerà il modo ed i casi nei quali un militare di qualsiasi grado possa essere privato del suo impiego. A tale effetto io dirò sin d'ora che intendo di proporre alla fine del regolamento l'aggiunta di un articolo, il quale stabilisca i casi e la forma per il collocamento d'ufficio in ritiro di coloro che, avendovi diritto, nulla di meno non ne facessero inchiesta. È mestieri assolutamente che si faccia una legge a tale proposito, poichè se da un lato è convenevole ed anzi necessario che al Ministero competea il diritto di collocare a riposo quelli che non fossero più atti al servizio, dall'altro canto è giusto ed opportuno che l'esercizio di siffatto diritto sia da un'apposita legge regolato. Non dubito che a ciò soddisferà la promessa legge sullo stato dell'uffiziale.

Mi farò ora a rettificare un fatto che si allegò, e ch'io non

credo abbastanza generale, vale a dire, che non v'ha nazione la quale accordi, a meno di 30 anni, le pensioni di ritiro.

Nel regno di Napoli, in Russia, ed in altri paesi, il ritiro si può ottenere a 20 anni; sicuramente si dà una pensione minore, e questa pensione cresce a misura che si aumenta il servizio, ma però, dico, il ritiro può esser ottenuto a 20 anni; maggiore a 25, a 30, ecc. Mi pare perciò che quello che ora qui si domanda, cioè il ritiro a 25 anni di servizio, non sia una cosa veramente straordinaria, e da non potersi ammettere.

Intanto, giacchè ho la parola, io proporrei alla Camera di sostituire alle parole *bass'uffiziali* le parole *sott'uffiziali*. Mi pare che nei tempi in cui siamo non vi sia più nè *alto*, nè *basso*, ma soltanto un superiore ed un inferiore, ricordando come a questi graduati l'Inghilterra dia il titolo di *uffiziali non patentati*.

Propongo dunque di sostituire le parole *sott'uffiziali* a quelle di *bass'uffiziali* in tutto il testo della legge.

LANZA. L'onorevole deputato Mellana temendo che con questa disposizione che dà il diritto a pensioni dopo 25 anni di servizio il Governo nella reciprocità che gli competerebbe se ne possa servire per eliminare certi uffiziali, che non sarebbero tutt'affatto di suo aggradimento per motivi diversi; il signor deputato Mellana, dico, si è attenuto alla considerazione soltanto dei capitani e dei luogotenenti, tutto al più anche dei tenenti e sottotenenti, ma non ha pensato alla sorte dei sott'uffiziali e dei soldati, che però costituiscono la massima parte di coloro i quali godrebbero di questo beneficio dei 25 anni.

Io, quando ho preso ad appoggiare questa disposizione del Ministero, l'ho sostenuta in massima, e credo che si possano sempre introdurre modificazioni che temperino questa disposizione.

Io addussi la testimonianza del generale Lamoricière come una testimonianza favorevole ai soldati ed ai sott'uffiziali, non ai tenenti ed ai luogotenenti. E nominando questi due gradi non mi si può imputare di aver obliato che questa distinzione era solo relativa ai semplici soldati ed ai sott'uffiziali.

Credo adunque che in quanto ai soldati e sott'uffiziali questa disposizione sia utilissima, come credo che lo sia pure per i tenenti e sottotenenti.

Non divido poi i timori del signor Mellana, perchè spero, come osservava il generale Quaglia, che questa legge sarà susseguita da un'altra che assicurerà lo stato degli uffiziali, e che non sarà tutt'affatto in arbitrio del Governo di potere, senza giustificarne i motivi, allontanare dall'esercito quegli uffiziali, i quali non volessero ritirarsi anche dopo avere acquistato il diritto alla giubilazione, cioè dopo 25 anni. Io credo che o per mezzo di una Commissione d'inchiesta, o per mezzo di un buon regolamento si potranno stabilire le norme con cui il Governo dovrà esercitare il diritto di allontanare dall'esercito quei sott'uffiziali, sottotenenti, tenenti e capitani, che dopo aver servito 25 anni non volessero ritirarsi dal servizio. Così verrebbe rimosso il pericolo tanto temuto dal signor Mellana, e nello stesso tempo si assicurerebbe alla parte più interessante dell'esercito il beneficio di potersi ritirare con una pensione dopo 25 anni di servizio. E torno a ripetere che un soldato dopo avere per 25 anni portato il sacco sulle spalle, dopo aver sofferto tutti i disagi della vita militare per tanto spazio di tempo, debbe aver diritto ad una pensione di ritiro, come lo debbe aver il sott'uffiziale, il sottotenente ed il tenente.

Nè mi si dica che il Governo può riformarlo, perchè vi

sono delle persone le quali hanno apparenza di salute e di robustezza, e si sentono nondimeno stanche e sfinite o per l'età o per la debole loro costituzione da esser inatte a continuare il servizio.

Osservo inoltre che nei veterani vi è anche un servizio a fare, e che celui il quale soffre degli incomodi, può desiderare di ritirarsi in famiglia, e dopo 25 anni di servizio è giusto che goda di questo diritto.

In quanto poi alle osservazioni che faceva l'onorevole deputato Dabormida, che i soldati e bass'uffiziali hanno un avvenire stantechè una gran parte potranno arruolarsi mediante ingaggio e prendere una somma, la quale può loro fruttare nella vecchiezza, osservo che questa è una cosa futura ed incerta. Noi dobbiamo provvedere loro in modo stabile.

DABORMIDA. Tutti quelli che prendono oggidì una seconda ferma, con pochissima eccezione, la contraggono nella qualità di surrogato militare.

LANZA. Ma non tutti; io non credo che tutti i soldati i quali vogliono continuare il servizio possano nell'avvenire trovare ingaggio.

DABORMIDA. Domando la parola per dare una spiegazione alla Camera. Non c'è, credo, soldato e vi sono pochissimi sott'uffiziali i quali contraggono una nuova ferma senza assumere la qualità di surrogati militari; e non c'è alcun soldato nell'armata attiva il quale abbia 25 anni di servizio. I soldati e sott'uffiziali che hanno 25 anni di servizio sono di diritto nel corpo dei veterani. Dunque non vi è soldato il quale dopo 25 anni di servizio sia condannato a sopportare nè le fatiche della guerra, nè quelle della pace.

DI PETTINENGO, commissario regio. L'onorevole ministro della guerra ha già accertato l'onorevole deputato Quaglia nella prima tornata di questa discussione, che la legge sullo stato degli uffiziali era per suo ordine elaborata, studiata, e quanto prima sarebbe presentata a questa Camera, quindi non credo si debba insistere in oggi su ciò che dal ministro fu promesso ieri l'altro.

Nella legge sullo stato degli uffiziali sarà fatta parola della reciprocità, del diritto sulla pensione, della quale reciprocità si è tralasciato di parlarne nella presente legge sulle pensioni militari, siccome condizione per sua natura che sarà meglio contemplare nella legge sullo stato degli uffiziali, la quale deve prevedere appunto tutte le condizioni dell'entrata e dell'uscita dei medesimi dall'armata. In quanto al cambiare le parole di *bass'uffiziali* in quelle di *sott'uffiziali* io penso convenga mantenere la parola tecnica sancita dai regolamenti onde non far nuove variazioni, in quanto che per l'una o per l'altra non vi è nessun militare che possa adontarsi.

Cotali denominazioni non cambiano per nulla la condizione morale dei militari ed è pur d'uopo d'avvertire che sono spesso indifferentemente impiegate o l'una o l'altra.

BARTOLOMMEI. Io aveva avuto l'onore di far osservare all'onorevole deputato Dabormida che la giubilazione per i signori uffiziali è considerata nell'armata come una disgrazia; sicchè un tenente od un sottotenente se è nel caso di servire mai si deciderà a domandare la sua ritirata: certamente il Ministero non vorrà metterlo in pensione di ritiro potendo ancora servire le patria ed il Re. Perciò io mi unisco perfettamente al progetto ministeriale, ed insisto che i tenenti, e sottotenenti abbiano il diritto di esser messi a pensione di ritiro ai 25 anni di servizio.

DABORMIDA. Siccome nessuno parla sul mio emendamento, così ogni qual volta vengono fatte delle obiezioni mi trovo costretto a rispondere io solo.

Le osservazioni del signor Bartolommei. . .

PRESIDENTE. (*Interrompendolo*) Lo prego di chiedere la parola prima di parlare; questa è la quarta volta, e debbo necessariamente consultare la Camera per sapere se debbo lasciarlo proseguire.

Molte voci. Sì! sì! Parli! parli!

DABORMIDA. Io voleva dire all'onorevole signor maggiore Bartolommei che se egli considera la giubilazione come un castigo, perchè vuol egli dare al Governo il diritto di infliggere questo castigo ai subalterni cinque anni prima che egli nol possa infliggere ai capitani ed ufficiali superiori, giacchè qualunque sia la legge sulla posizione degli ufficiali che presenti il Ministero, qualunque sia l'interessamento che la Camera prenda pei militari (e desidero che ne prenda molto), mai nessun Parlamento potrà imporre al Governo l'obbligo di mantenere al servizio l'individuo che abbia un diritto assoluto di ritirarsi finchè questi stimi opportuno di esercitare questo suo diritto.

Ma, aggiungeva l'onorevole deputato Bartolommei, e se l'uffiziale non può più continuare? Ma se non può più continuare la legge provvede, nè si deve confondere l'impossibilità di continuare nel servizio col diritto di ritirarsene in piena salute.

MELLANA. L'onorevole commissario del Governo ha detto in appoggio della proposta di legge in questione una grave ragione che può avere non lieve influenza, giacchè egli faceva sentire che nel mentre si provvedeva all'armata bisognava anche pensare allo stato delle nostre finanze.

È bensì vero che la posizione nostra finanziaria ci deve sempre essere innanzi agli occhi quando anche si tratta di provvedere ad altri bisogni dello Stato: perchè, rovinate le finanze, invano si sarebbe provveduto, e quindi esso ci fece sentire che adottando il progetto di legge si esonerava il tesoro. Io osservo che col principio con cui è proposta la legge questo beneficio è effimero, giacchè è detto che non avrà diritto a questa pensione finchè abbia l'anzianità richiesta per la pensione di capitano. Se io ben intendo il significato di questa parola, vuol dire che dopo cinque anni quel tale che il Governo avrà escluso deve fruire del grado di capitano, tenendo la giubilazione di tenente e gode di questa giubilazione da tenente per cinque anni.

DI PETTINENGO, *commissario regio.* Domando scusa, se è realmente per istabilire la quota di pensione che spetterebbe all'uffiziale che promosso al grado di capitano fra il ventesimoquinto ed il trentesimo anno di servizio dimandasse d'essere ammesso a ritiro. Nel qual caso spetterebbe al medesimo la pensione di tenente e non già quella di capitano. Laonde la legge proposta dice: « Però il tenente promosso a capitano dopo venticinque anni di servizio (cioè fra l'anno venticinque ai trenta) conserva il diritto alla pensione di tenente finchè abbia l'anzianità richiesta per la pensione di capitano. » Ond'è che non ispetta all'uffiziale la pensione di capitano finchè non ha compiti i trent'anni di servizio effettivo; tale è stato l'intendimento del Ministero e della vostra Commissione.

MELLANA. Sono ben soddisfatto di questa spiegazione, e poichè ho la parola dirò che io accetto qualunque emendamento venisse proposto nel senso già da me espresso. A questo riguardo osserverò agli onorevoli oratori che mi hanno preceduto che io non dico che il Ministero abbia questo intendimento, ma nella legge si deve prevedere ogni cosa; ad esso va tolta ogni arma con cui possa servirsi in danno dei principii che non si vogliono sancire.

PETITTI, *relatore.* Osservo all'onorevole generale Quaglia che il generale Dabormida ed io non abbiamo detto che

non vi sia nessuna nazione presso cui le pensioni di ritiro siano date prima dei trent'anni di servizio. Abbiamo asserito invece che non si nota presso alcuna potenza il vantaggio accordato ai soldati, sott'ufficiali e ad ufficiali subalterni dall'articolo in discorso. Sappiamo benissimo l'uno e l'altro che vi sono nazioni presso le quali (e tra queste alcune in Germania) si ha il diritto di giubilazione dopo dieci anni di servizio.

Vorrei anche dire una parola riguardo a quanto ha profferito il signor Mellana, il quale sostenne che mediante le scuole di reggimento tutti quelli che progrediranno potranno essere in grado di fare il capitano. Osservo che l'istruzione che si può dare in una scuola di reggimento non è tale che tutti gl'individui che la frequentano si trovino sicuramente in grado di formare un buon capitano. Il signor Mellana sa che per essere buon capitano non basta l'istruzione, ma si richiedono eziandio alcune qualità di carattere, quali sono l'autorevolezza e l'arte del comandare. Ognun sa che altre sono le qualità necessarie per ben comandare, ed altre per ben ubbidire. Ora l'ufficio di un ufficiale subalterno e anche del sotto ufficiale è quello di ubbidire, invece che quello di capitano è di comandare, e per comandare è richiesta molta autorevolezza, qualità che se non si ha nel carattere non si acquista collo studio.

TECCHIO. Io non avrei difficoltà di appoggiare l'emendamento del deputato Dabormida, purchè il servizio che dà diritto alla giubilazione fosse sempre fatto dal militare in nome proprio e non nella qualità di surrogante.

Secondo certe parole del deputato Dabormida mi pare che egli intenda che anche colui il quale, dopo i primi otto anni di continuo servizio, non più in nome proprio, ma per conto d'altri, abbia a poter congiungere il servizio nuovo col servizio vecchio, e così venire di mano in mano acquistando il diritto alla pensione ed alla giubilazione. Io non posso in tal parte consentire col generale Dabormida, poichè (ammesso il di lui avviso) colui il quale si rifiuta ad un carico che nei paesi liberi vuol essere tenuto in conto di onore, voglio dire colui che pagando una lieve somma di danaro si sottrae al debito di sostenere, in nome ed in persona propria, le funzioni della milizia, verrebbe ad aggravare col suo fatto le condizioni delle finanze dello Stato. Se il militare che ha compito gli otto anni torna alle sue case, e sottentra effettivamente quell'altro ch'è designato dall'età e dalla sorte, si raggiungono due vantaggi: il primo di avere due militi a destra invece di un solo; in secondo luogo di chiudere la via a quel processo ed a quel cumulo di servizi che finisce col dare diritto alla giubilazione a carico dell'erario. Io non posso comprendere come il surrogante che riceve il pagamento da un privato per fare il servizio del surrogato abbia, in conseguenza di questo pagamento e di questo servizio per conto altrui, ad acquistare sopra le finanze nazionali un titolo che non sarebbe verificato se il surrogato avesse adempito il proprio debito personalmente. Se perchè il servizio debba sempre essere fatto in nome proprio da colui al quale incombe, io appoggio l'emendamento del deputato Dabormida; se all'incontro si vuole contare per la giubilazione anche un servizio di surrogazione, io sosterrò la contraria sentenza, parendomi improvvido un principio che aggraverebbe le finanze dello Stato in favore di uomini i quali per solo spirito d'interesse continuano via via il servizio sino ad una età molto avanzata, negli ultimi periodi della quale è evidente che nol presterebbero tale quale lo si può attendere da coloro che il prestano tra i 20 e i 28 anni, od al più tra i 28 ed i 36.

Propongo quindi il seguente emendamento, che potrà essere collocato o nel seguito del presente articolo 2 o in altro articolo apposito:

« Il servizio non dà titolo a giubilazione se non è prestato dal militare *in nome proprio*, e senza interruzione, salve le eccezioni stabilite nella presente legge. »

La frase *salve le eccezioni* è da me aggiunta, perchè veggio che in questo stesso progetto di legge sono contemplati dei casi di interruzione di servizio che non pregiudicano il diritto della giubilazione.

DABORMIDA. Il signor deputato Tecchio ha argomentato in un senso e poi ha conchiuso in un altro; egli non vuol ammettere che il soldato conti per proprio servizio quello che presterebbe per conto altrui, e poi vota contro di me che propongo che il dritto non l'acquisti che dopo i trent'anni, ed in favore de' miei opposenti che lo vogliono conferto dopo i venticinque.

Osserverei intanto all'onorevole signor Tecchio che la disposizione per cui il soldato il quale fa il servizio per surrogazione militare riceve il favore di cumulare i servizi fatti per conto altrui coi propri, non ha solo di mira il vantaggio dell'individuo, ma ha pure per iscopo l'utilità del servizio.

L'esperienza aveva dimostrato che tutti i sott'ufficiali al finire delle loro ferme prendevano il loro congedo; ora nessuno ignora che il vero fondamento d'un buon esercito sono i buoni quadri, importantissima parte dei quali sono i sott'ufficiali, i quali non sono veramente utili se non hanno lunghi servizi ed abitudini intieramente militari.

Il Governo per mantenere i sott'ufficiali in servizio ha fatto loro questo favore, e lo ha esteso ai soldati con questa condizione che per essere accettato surrogato militare sia necessario il consenso del colonnello, il quale non lo deve dare se la condotta del soldato non sia stata regolare, mentre con queste disposizioni il Governo conserva i sott'ufficiali istrutti e solo vi diminuisce il numero dei surrogati ordinari, i quali, come ognuno sa, non sono ordinariamente i migliori soldati.

D'AVIERNONZ. M. le général Dabormida dit que c'est la première fois que nos lois parlent de la retraite comme d'un droit. Tant pis pour nos lois si elles ont attendu à proclamer aussi tard un principe de stricte justice; mais s'il n'est pas dans nos lois, il est dans nos mœurs aussi bien que dans toute l'Europe, sauf, je crois, dans l'ancien service de Prusse.

L'homme qui a servi son pays de 20 à 30 ans a droit à être mis dans une position où il puisse vivre sans travailler. Il n'y a pas autant à risquer que le dit l'honorable général que l'on voie des gens jouissant de toutes leurs facultés physiques, morales, et de toute la vigueur de la jeunesse, se retirer du service parce qu'ils ont 30 ans de service. Si l'honorable général est dans ce cas, je l'en félicite; mais je sais bien que si à 30 ans il m'avait fallu faire plusieurs lieues à pied ou à cheval dans une nuit d'hiver, je n'aurais certainement pas pu faire ce métier aussi longtemps qu'à 25 ans.

Il n'est pas exact de dire que l'officier qui n'a pas l'ancienneté de service peut se faire réformer pour infirmités; il en a une infinité qui échappent à l'examen du médecin, et telle fatigue a sur le corps d'un homme arrivé à un certain âge des effets que lui seul peut sentir. L'objection tirée des remplaçants ne me paraît pas devoir être prise en considération, puisqu'il sera temps de parler de l'état de ces militaires lorsque le Ministère nous présentera la loi sur l'organisation de l'armée, où cette question importante et controversée sera sans doute traitée à fond.

Je suis bien aise d'avoir eu cette occasion de déclarer solennellement que je regarde le droit d'un militaire à une re-

traite honorable après un temps déterminé comme un des plus sacrés qui existent; et je rappelle à cet effet que dans l'ancienne Rome les soldats avaient droit au titre de vétéran après 16 ans, et après 20 ans au congé, avec des avantages qui équivalaient certainement à une retraite.

TECCHIO. L'onorevole deputato Dabormida ha veduto una contraddizione fra le mie premesse e le mie conseguenze; io faccio osservare che la contraddizione, se vi è, tornerebbe imputabile a certa dichiarazione dello stesso generale Dabormida.

Egli ha detto che un soldato il quale sia stato sotto le armi 25 anni ordinariamente in questo frattempo ha perduto la sua famiglia, è rimasto senza famiglia.

Posto ciò, io credo che il dare la giubilazione a chi ha compito 25 anni di servizio sia un inferirgli un discapito anzichè recargli un favore.

Adunque, se io riguardava come un favore la proposta del generale Dabormida di non rimandare il milite che volle prestar servizio 25 anni, e di tenerlo al soldo fino ai 30, ero conseguente a me stesso quando esprimeva il desiderio che il favore fosse conservato a coloro che sostennero il servizio dopo i primi otto anni, e così via, di propria e spontanea volontà e nell'intento di servire alla patria, e non a coloro i quali continuarono a sostenerlo per prezzo ricevuto da altri che, meglio provveduti dalla fortuna, non vollero adempiere il loro debito di onore verso la nazione.

MELLANA. Io farò una semplice osservazione al signor relatore della Commissione, il quale parmi abbia detto che nelle scuole non si imparasse sufficientemente onde ottenere un grado di capitano, mentre queste fossero fatte quasi solo per mostrare il modo di obbedire più che a comandare, ed in secondo luogo che vi fosse anche la mancanza della dignità di esercitare un comando. Io rispondo in brevissime parole che il miglior mezzo di imparare a comandare è quello d'imparare ad obbedire; di poi faccio osservare al relatore che è più facile che ottenga questa dignità di comando quegli che ha percorso una lunga carriera, e che è sortito da un rango inferiore per venire ad un grado superiore; in questo il soldato impara a rispettare sè stesso, ed ha la speranza di pervenire un giorno ad esercitare un comando. Non è poi il caso che io rammenti alla Camera gli esempi che si leggono nella storia militare, massime moderna, dove si vedono molti ufficiali subalterni e soldati, i quali, dopo aver portato il sacco, abbiano dato prove non solo di saper guidare una compagnia, ma eziandio di guidare un esercito alla vittoria.

PETITTI, relatore. Io non ho detto che le scuole fossero fatte solo per insegnare ad obbedire; ho detto che le scuole che si fanno non bastano per creare buoni capitani. Non ho poi detto nemmeno che un ufficiale subalterno non possa acquistare la dignità richiesta ad un capitano; ma ho soltanto asserito che per diventar capitano è mestieri che uno sia dotato di certe qualità, delle quali se ne sono forniti taluni di coloro che appartengono alla classe dei sott'ufficiali, alcuni invece nol sono.

Del rimanente io so benissimo, e non intesi di contestar mai, che tra i soldati, i sott'ufficiali e gli ufficiali subalterni ve ne siano molti, i quali abbiano tutte le qualità necessarie per progredire nella superiore carriera, e m'auguro che parecchi di essi seguano i molti esempi datici dalla storia delle guerre della rivoluzione e dell'impero.

BES. Je ne connais pas de nation qui ait établi une distinction, une différence de parcours de service entre le capitaine, le lieutenant et le sous-lieutenant; c'est une innovation toute particulière que celle observée dans la loi qui

vous est proposée et qui me surprend complètement. Il ne faut pas croire que dans la vie de garnison le capitaine s'use moins que le lieutenant ou sous-lieutenant. S'use qui veut s'user. (*Harité*) C'est la conduite qu'use l'homme, et non pas le lieu qu'il habite, ou la charge qu'il exerce. Je pense en outre que c'est un tort qu'on fait aux sous-lieutenants et lieutenants; et dans leur intérêt même je crois qu'on doit porter à 30 ans ainsi que pour le capitaine le service nécessaire pour avoir droit à la retraite comme cela se pratique presque partout. Celui qui après 25 ans de service n'est parvenu qu'au grade de lieutenant ou de sous-lieutenant est assurément un individu qui a consacré ses plus belles années à la carrière militaire, et ne demande pas mieux que d'atteindre un grade supérieur pour jouir d'une meilleure pension. Pourquoi donc le priver de la faculté de pousser sa carrière plus loin? Je suis donc d'avis que l'on comprenne dans la même catégorie que tous les autres officiers, les lieutenants et sous-lieutenants; c'est-à-dire qu'on exige également d'eux 30 ans de service.

Quant aux sous-officiers et soldats, je crois qu'après 25 ans de service il est inutile de les tenir sous les armes, et par conséquent qu'il serait bon de leur accorder la retraite après ce parcours. Le but de mon amendement serait donc de placer le sous-lieutenant et le lieutenant dans le même paragraphe que le capitaine, et de maintenir les sous-officiers dans le paragraphe deuxième. Cela me paraîtrait beaucoup plus rationnel.

PRESIDENTE. Il generale Bes propone un altro emendamento alla legge. . .

BES. Je voudrais ajouter quelques mots relativement au 3^me paragraphe. . .

PRESIDENTE. Questo non viene in discussione, ma soltanto i tre primi.

Il generale Bes propone dunque che sia stabilito il termine di 30 anni per tutti gli ufficiali, e che sia mantenuto il termine di 25 per i sott'ufficiali e soldati.

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Pongo ora ai voti l'emendamento del generale Dabormida, il quale mi pare fra tutti esser quello che si scosta più dalla legge.

LANZA. Domando la parola sulla posizione della questione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

LANZA. Faccio osservare al signor presidente che se si pone ai voti l'emendamento del generale Dabormida, qualora questo venga dalla Camera adottato, non si potrà più dar luogo all'emendamento dell'onorevole deputato Bes, od almeno alla parte più essenziale dello stesso emendamento che è di conservare ai soldati ed ai sott'ufficiali il diritto alla giubilazione dopo 25 anni di servizio.

Se poi si mette ai voti prima l'emendamento del generale Bes, ove questo venga adottato, può ancora farsi luogo all'emendamento del generale Dabormida per quanto riguarda i sottotenenti e tenenti.

PRESIDENTE. Parmi che la cosa stia diversamente.

Posto che l'emendamento del generale Dabormida sia quello che più si scosta dalla proposta di legge, se la Camera lo approva, egli è certo che con questo ella rigetta già anticipatamente anche il sotto-emendamento del signor generale Bes, perchè stabilisce per tutti lo spazio di trent'anni di servizio.

Se invece la Camera non approva l'emendamento del generale Dabormida, può ancora approvare l'emendamento del

generale Bes, perchè questo emendamento ammette ancora la distinzione di due gradi, stabilisce cioè la ferma di trenta anni per tutti gli ufficiali, e quella di venticinque per i soldati ed i sott'ufficiali. Si accosta dunque di più alla legge.

Quando poi fosse rigettato l'emendamento del generale Bes, si addiverrebbe alla votazione dell'articolo quale ci è proposto.

Mi pare pertanto che l'ordine della votazione sia quello ch'io intendo seguire.

LANZA. In appoggio della mia osservazione dirò che può stare l'ordine di votazione che intende seguire l'onorevole nostro presidente, qualora l'emendamento del generale Dabormida si divida in due parti, cioè qualora si cominci a mettere ai voti questa questione: se i luogotenenti ed i sottotenenti debbano aver diritto alla pensione di ritiro solo dopo i trent'anni di servizio; poscia si ponga in votazione se debbano entrare in questa categoria i sott'ufficiali ed i soldati. In questo modo può aver luogo l'ordine di votazione che ci propone l'onorevole signor presidente, chè se si mette così in complesso ai voti l'emendamento del signor generale Dabormida, il quale tenderebbe a stabilire che nessuno possa aver diritto alla pensione di ritiro se non dopo i trent'anni di servizio, allora non può più proporsi un emendamento in favore dei sott'ufficiali e soldati, perchè la Camera avrebbe già adottata una tariffa sola per tutti i soldati, e così implicitamente decisa la questione. Si è per queste considerazioni che credo necessaria la divisione.

PRESIDENTE. Sono perfettamente d'accordo coll'onorevole preopinante nel pensare che non si può più, quando si è ammessa una sentenza, ammetterne un'altra in senso opposto. Ora, quando il generale Dabormida propone un solo termine per tutti i soldati dell'armata, egli è chiaro che si oppone a qualunque altra transazione.

Io però, a togliere ogni dubbio, consulterò la Camera sulla precedenza da darsi tra le varie proposte.

DABORMIDA. Domando la parola per una questione d'ordine.

Io insisto perchè si ponga ai voti prima il mio emendamento, dichiarando che, rigettato questo, io voterò per quello dell'onorevole mio amico deputato Bes. Ma io prego la Camera di fare attenzione che ciò che essa considera un favore per i sott'ufficiali e soldati non lo è realmente, perchè i sott'ufficiali e soldati non ottenendo la giubilazione prima dei trent'anni stanno nel corpo dei veterani ove sono benissimo trattati.

PRESIDENTE. Quelli che credono di dare la precedenza all'emendamento Dabormida si alzino.

(Ha la precedenza.)

Pongo cotesto emendamento ai voti.

(Dopo prova e controprova, è adottato.)

Dietro questa votazione i tre primi paragrafi dell'articolo secondo sono surrogati da questo unico del deputato Dabormida.

Resta il paragrafo quarto. Il deputato Dabormida propone che questo sia portato in altra sede, per cui non sarebbe il momento di discuterlo.

Domando se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

DABORMIDA. Io spiegherò la mia intenzione.

Ieri abbiamo stabilito un diritto; nel corso della legge c'è poi il modo di computare gli anni di servizio; nel computare gli anni di servizio si accordano dei benefici ad alcune armi per la natura del proprio servizio. Io credo quindi che sarebbe conveniente di trasportare questo alinea nel titolo del

servizio, e ciò lo faccio tanto più volentieri in quanto che io desidero che sia a fondo discussa la questione se gli uffiziali sanitari si debbono considerare come gli uffiziali delle armi speciali, e godere perciò dei vantaggi che la legge accorda ai medesimi, perchè se noi mettessimo in quest'articolo il beneficio dei dieci anni, e poi giunti all'articolo 11 si discutesse sulla giustizia di estendere loro i vantaggi che si accordano agli uffiziali in certe armi, io temo che la questione sarebbe pregiudicata.

DEMARIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sulla questione unicamente della sede della discussione, ha la parola.

DEMARIA. Io sarei di opinione che non si possa trasportare la discussione relativa agli uffiziali sanitari nella sede indicata dall'onorevole generale Dabormida.

Egli fondava massimamente la sua proposta sulla necessità di non esporsi ad accordare agli uffiziali sanitari un doppio vantaggio, quello cioè che fossero assimilati agli uffiziali degli altri corpi speciali, e quindi che si accordasse loro un più breve termine per la giubilazione. Ma io osserverò all'onorevole deputato Dabormida che la questione è già in un certo modo pregiudicata, vale a dire che dall'attuale legislazione del corpo sanitario militare risulta che questo corpo sanitario è bensì assimilato alle armi speciali, ma non è assimilato che illusoriamente, vale a dire egli è come corpo speciale, ma gli stipendi dei rispettivi gradi sono molto inferiori a quelli che sono assegnati ai singoli uffiziali di armi speciali. E per dimostrare ciò io noterò che i medici e chirurghi in capo, dei quali il grado è assimilato a quello di maggiore, hanno quelli di prima classe lire 2800, quelli di seconda classe lire 2500, mentre nelle armi dotte i maggiori hanno 5500 lire e godono inoltre, per altre ragioni, per foraggi, ecc., altre 480 lire; dimodochè, sebbene vi sia un regolamento per il quale gli uffiziali sanitari sembrano già sin d'ora assimilati agli uffiziali delle armi dotte, tuttavia, ripeto, questa assimilazione è affatto illusoria. Ed è appunto perchè non si avrebbe ragione di negare altri vantaggi agli uffiziali sanitari, fondandosi su questa assimilazione, che io credo necessario di conservare per i medesimi quello assicurato dall'ultimo paragrafo dell'articolo attuale; perchè per poter dire che gli uffiziali sanitari godono già dei vantaggi di questa assimilazione, sarebbe d'uopo che si venisse alla pur tanto necessaria, pur tanto desiderata, pur tanto urgente riforma radicale dell'organizzazione del corpo sanitario militare, la quale, siccome io non so se potrà fra breve aver luogo, non vorrei che nella previdenza lontana della medesima si venisse per ora a togliere la giusta eccezione guarentita per gli uffiziali sanitari nel presente articolo; epperò io mi oppongo a che questa discussione sia rimandata al luogo indicato dall'onorevole deputato Dabormida.

PRESIDENTE. Prima di passare ai voti debbo avvertire la Camera che pare realmente che la sede della discussione di questo articolo sia questa. L'articolo 22, dove il deputato Dabormida vorrebbe trasportata la discussione di questo articolo, è intitolato *Del servizio*, e porta alcune norme per la computazione del servizio; qui invece si tratta di vedere se il diritto accordato in questa legge ai militari debba o no estendersi ad altre persone, le quali non hanno veramente la qualità militare, ma sono aggregate in qualche modo al militare servizio; e quindi mi sembra che qui si debba discutere per stabilire a quali persone competa il diritto di giubilazione ed il tempo di servizio ch'è necessario avere per concorrere a questo medesimo diritto. Nella discussione relativa al servizio troverà invece luogo l'emendamento del

deputato Tecchio, perchè proponendosi in questo che si computi solo il tempo al militare che ha servito in nome proprio, mi pare venga naturalmente in quell'articolo dove si danno le norme della computazione del servizio.

TECCHIO. Veramente, siccome il signor presidente ha giustamente notato che in questo titolo 1° si tratta *del diritto* alla giubilazione, mi pare che la mia aggiunta verrebbe appunto in acconcio a questo titolo, perchè dessa tende appunto a definire uno dei caratteri del servizio che dà diritto alla giubilazione.

Del resto poco rileva che quella giunta sia anco differita al titolo che tratta del servizio.

PRESIDENTE. Osservo che questo titolo determina qual servizio sia necessario per il conseguimento della pensione, e perciò pare che l'emendamento Tecchio cada in un altro genere di discussione.

TECCHIO. Resta inteso adunque che il mio emendamento di aggiunta verrà in discussione nel titolo *del servizio*.

DI PETTINENGO, commissario regio. Il Ministero nel compilare il progetto di legge ha appunto avvertito ai due vantaggi che si potevano fare agli uffiziali del corpo sanitario, cioè per...

PRESIDENTE. Vorrei prima che fosse deliberato dalla Camera se vuol procedere alla discussione.

DI PETTINENGO, commissario regio. Io volevo appunto indicare i motivi per cui questa disposizione fu inserita in questo articolo. Il Ministero nel compilare la legge in questione ha considerato i due vantaggi che venivano proposti a favore degli uffiziali di sanità, ed ha ravvisato opportuno di attenersi a quelli stabiliti dal regolamento del 1851; laonde pare conveniente di difenderli in quest'articolo e non in altro, essendo già escluso il vantaggio relativo agli uffiziali delle armi speciali che pur opinavasi da taluno volersi accordare al corpo sanitario militare.

PRESIDENTE. Porrò in discussione questo paragrafo a cui il deputato Dabormida propone un emendamento. Il paragrafo è così concepito:

« È permesso ai cappellani ed agli uffiziali sanitari il beneficio di dieci anni di servizio, dimodochè il diritto alla giubilazione per anzianità è da essi acquistato dopo venticinque anni di esercizio effettivo delle loro funzioni. »

Avverto la Camera che l'emendamento del signor Dabormida porta all'articolo della Commissione più variazioni, cioè conserva il beneficio di dieci anni nel termine che dà dritto alla giubilazione, ma restringe questo beneficio ai soli cappellani ed uffiziali sanitari; quindi esclude i professori, i maestri ed altri impiegati.

Non v'ha alcuno che domandi la parola?

QUAGLIA. Mi pare che dovrebbe essere meglio determinato il senso delle parole *uffiziali sanitari*. Se consideriamo la serie degli uffiziali sanitari i quali fanno il loro servizio all'esercito, e per esso, principiando dai più bassi e venendo fino al Consiglio superiore di sanità, noi troviamo immense differenze nella somma dell'opera e dei servigi di caduno; così vediamo che questo Consiglio non si forma punto come dovrebbe col mezzo degli uffiziali sanitari attivi dei corpi ed ospedali. Questo Consiglio invece di essere come il Consiglio superiore d'istruzione pubblica, quello del genio civile, il Consiglio permanente d'artiglieria, ecc., un'istituzione di ricompensa per quelli che hanno lungamente servito nei gradi anteriori, i membri del medesimo passano direttamente nel Consiglio di sanità, di maniera che acquistano il grado di colonnello, di maggiore, ecc., nel medesimo Consiglio di prima nomina.

Io credo quindi che il servizio sanitario potrebbe sommarmente vantaggiarsi se in esso convergessero le più distinte pratiche degli ufficiali sanitari che servirono presso la truppa per lunghi anni. Desidererei di sapere dal signor commissario se i consiglieri attuali in funzione d'indole affatto sedentaria godranno altresì dei privilegi di poter avere dopo venti anni di servizio il ritiro, oppure se non vi sia veramente un motivo di formarne un oggetto di discussione a parte.

Vi sono ugualmente presso gli ospedali dei medici i quali, esercendo l'arte loro nella città dove si trovano, fanno quella visita giornaliera nell'ospedale come una fra le molte loro clientele; prestano per conseguenza un servizio affatto diverso da quello dei chirurghi maggiori, i quali seguivano i reggimenti, vanno in campagna, fanno cioè un servizio continuo ai corpi, nè possono mai aggiungere alla loro paga alcun ragguardevole provento dall'esercizio dell'arte loro fra i cittadini: essi soli sono nel caso di ben conoscere il servizio sanitario di caserma, delle leve e delle speciali infermità militari; la loro sorte è dunque da distinguersi da quella, sia de' consiglieri che degli applicati agli spedali. Parmi dunque che ci vorrebbe una simile differenza nella legge riguardo agli ufficiali sanitari, cioè fra gli attivi e quelli sedentari.

DI PETTINENGO, commissario regio. Il signor generale Quaglia avrà forse presente il regolamento emanato in dicembre 1848 concernente il riordinamento del corpo sanitario militare; in esso vi troverà descritta la gerarchia de' vari gradi degli ufficiali del corpo sanitario militare, a cominciare dal presidente del Consiglio sino ai chirurghi maggiori di seconda classe, ecc.

Quindi il Ministero sotto le parole *ufficiali di sanità* intende precisamente così i membri del congresso permanente, come gli ufficiali addetti al servizio di un ospedale, o di un corpo di truppa.

Fatta questa dichiarazione dirò che se si volessero distinguere gli ufficiali di sanità in *attivi* o di *servizio sedentario*, si entrerebbe in questione di grave momento; è d'altronde da riflettere che coloro i quali pervengono ad essere aggregati al Consiglio superiore hanno adempiute di già funzioni importanti e per molti anni, ovvero vi pervengono per speciali circostanze nell'interesse del servizio.

I membri del congresso permanente, ispettori o consiglieri, non hanno più gli svantaggi da seguitare i reggimenti, ma hanno per contro l'ispezione di tutti gli ospedali e degli altri stabilimenti che sono nella dipendenza del Ministero di guerra. Essi adempiono pertanto ad obblighi speciali di servizio, e vogliono quindi essere considerati dal Ministero di guerra in servizio effettivo, e come tali ricompensati.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Mellana.

MELLANA. Non so bene su quale paragrafo sia aperta la discussione e vorrei. . . .

PRESIDENTE. La discussione è aperta sul 4° paragrafo, a cui si riferisce l'emendamento soppressivo del deputato Dabormida.

MELLANA. Allora mi riserverò di parlare dopo per non interrompere la discussione.

PRESIDENTE. Inviterò quelli che intendono parlare sopra la soppressione proposta dall'onorevole deputato Dabormida, la quale comincia dalle parole: *i professori*, in avanti, a voler parlare adesso.

DI PETTINENGO, commissario regio. Il ministro di guerra accetta l'emendamento proposto dal generale Dabormida, ma desidererebbe che nelle disposizioni generali si comprendesse poi una dichiarazione speciale, per la quale venga stabilito che a quelle persone le quali per essere pa-

reggiate a gradi militari loro si doveva applicare la tariffa del regolamento del 1831, sia applicata poi la tariffa che verrà stabilita, e ciò particolarmente riguardo ai professori.

Il favore fatto ai professori ed alle altre persone dell'Accademia militare non è novità, ma sibbene la riproduzione di uguali disposizioni sancite per decreto del primo febbraio 1816, e successivamente riprodotte nel regolamento del 4 maggio 1839.

La parificazione ai gradi militari è stabilita dalle regole per l'Accademia del 1816 e del regolamento 1839, siccome convenivasi al regolare e disciplinare andamento d'un collegio militare.

Il limite di 20 anni è conseguenza di quanto fu sempre per lo addietro stabilito per professori e maestri in massima.

E in fatti ai professori d'Università si può concedere pensione di riposo dopo 14 anni di prestato servizio, giusta le regie Costituzioni per l'Università di Torino, al paragrafo 5° del titolo III, il quale favore fu confermato dal regio decreto del 29 dicembre 1835, il quale inoltre stabilisce la corrisponsione dello intero stipendio al professore che abbia esercito per 28 anni.

Un regio decreto 30 giugno 1852, nello stabilire le quote per le pensioni di ritiro ai professori e maestri delle regie scuole dipendenti dal magistrato della Riforma al di qua dei monti, prende per primo limite i 10 anni d'insegnamento, coi successivi aumenti per gli anni che seguono; e posteriormente poi il Re, con regio decreto del 31 ottobre 1838, stabilì le pensioni di ritiro da corrispondersi ai professori e maestri delle scuole di Torino, togliendo appunto per primo limite di tempo i 20 anni d'insegnamento, non senza però accennare a disposizioni eccezionali per casi d'infermità per professori che non contino che 10 anni di servizio.

Per le quali citazioni è mio avviso che il limite di tempo utile stabilito pel conseguimento alla pensione ai professori dell'Accademia non è disposizione di arbitrio, nè di speciale favore.

PRESIDENTE. Il deputato Dabormida persiste egli nel suo emendamento?

DABORMIDA. Io parlerò a questo riguardo dopo il generale Bes.

BES. Je m'associe entièrement à la pensée de l'amendement de l'honorable Dabormida; mais je ne puis pas en accepter la rédaction qui dit que l'on accorde le bénéfice de 10 ans. Je crois que la Providence qui accorde 10 ans de vie à un homme lui accorde un bienfait; mais que ce soit la Chambre qui accorde 10 ans de bénéfice, je ne le comprends pas. (Harità) Il me semble donc que la rédaction serait aussi précise et meilleure en disant tout simplement que les chapelains et officiers de santé auront droit à la pension de capitaine après 20 ans de service, et supprimer les paroles *bénéfice de 10 ans*, qui selon moi ne vont pas bien dans un article de loi. Voilà tout ce que je voulais dire.

PRESIDENTE. Il generale Dabormida vuol parlare contro questa disposizione?

DABORMIDA. Io l'accetto, ma osserverò che questa disposizione doveva trovare, come già dissi, il suo luogo laddove si parla del servizio.

PRESIDENTE. Se l'accetta, allora la discussione è già finita.

DABORMIDA. Scusi, la Camera non ha ancora votato su questo punto. Io non ho ancora parlato per combattere le opinioni di coloro che intendono mantenere a questo luogo la disposizione. . .

PRESIDENTE. Io non ho interpellato la Camera per sa-

pere se v'era opposizione in ordine alla disposizione di cui si tratta; e siccome non vi fu opposizione, si intraprese senza ammettere mutazione di sorta la discussione della medesima.

L'onorevole deputato doveva quindi parlare quando era tempo, giacchè venendo di nuovo a ragionare sopra siffatta disposizione, si turba l'ordine della discussione.

DABORMIDA. Sia pure, io mi accosterò all'emendamento del generale Bes.

Mi pare che il signor commissario del Governo abbia parlato per sostenere l'ammissione in questa legge de' professori e degli impiegati dell'Accademia...

DI PETTINENGO, *commissario regio.* A titolo eccezionale e nelle disposizioni transitorie.

DABORMIDA. Io protesto che è mia convinzione, che per quanto riguarda i professori in genere, il Ministero debba trovar modo di loro applicare questa legge; ma non posso ammettere che si debba applicare a tutti i professori la legge come è proposta qui, perchè osservo nel regolamento dell'Accademia del 1859, che vi sono professori di tre classi, i quali avrebbero tutti la stessa pensione; osservo che vi sono professori, i quali esercitano insegnamenti di natura fra loro ben diversa, e di difficoltà sommamente differenti. Vi è il professore di meccanica, d'analisi, di geometria descrittiva, e via dicendo, e poi vi è anche il professore di lingua francese, ecc.

Ora, noi tutti sappiamo che i professori di lingua hanno una posizione ben diversa da quelli di matematica, poichè date le loro lezioni all'Accademia nulla impedisce che occupino il restante del giorno a loro vantaggio.

JACQUIER. J'ai demandé la parole pour combattre sur certains points l'amendement de l'honorable M. Dabormida. Je comprends parfaitement, par les motifs qui ont été développés par l'honorable général, que l'on ne fasse au paragraphe premier aucune exception pour les professeurs et autres employés de l'Académie militaire: et puisqu'il l'établit lui-même dans le paragraphe 4 de l'article 2, quant à ces employés je voudrais qu'il en fût de même des chapelains et officiers de santé.

Si la Providence leur accorde 30 ans de vie, comme nous le disoit assez spirituellement l'honorable général Bes, je ne vois pas pourquoi la Chambre leur accorderait une bénéfice de 10 ans de repos. En établissant là une loi générale de service, j'aimerais assez qu'on ne s'écartât pas aussi facilement des principes généraux que nous avons établis pour le service de 30 ans applicable à tous et qu'on n'en exceptât ni les chapelains, ni les officiers de santé.

En premier lieu les chapelains peuvent remplir leurs fonctions depuis l'âge de 25 ans; et leur accorder 20 ans après une retraite, c'est amonceler sur le trésor une somme d'un demi-million de retraites (y compris les médecins), et cela en faveur d'hommes jeunes et valides. Je vois encore moins pourquoi des médecins, qui se sont perfectionnés par l'expérience, seraient dispensés de plusieurs années de service dont les dernières seraient peut-être les plus utiles pour le soldat. Par ces motifs, je crois qu'il est dans l'intérêt même de l'armée de porter de 25 à 30 ans leur service voulu pour avoir droit à la pension. Je repousse donc l'amendement de l'honorable M. Dabormida, comme incomplet, mais invoquant les motifs qu'il a donnés sur les professeurs, je demande qu'on ne fasse exception pour personne.

CHIÒ. Io temo che la proposta del generale Dabormida possa avere un risultato intieramente opposto alla sua benevola intenzione. Gli devo sincera riconoscenza per la onorevole distinzione che volle fare fra i professori di matematica ed altri, che, secondo lui, non dovrebbero essere tenuti in

pari grado; ma credo mio dovere di sostenere la causa di questi ultimi professori con quello stesso ardore con cui difenderei la mia propria. I professori di lingua francese menzionati dal regolamento dell'Accademia militare sono professori di letteratura francese; d'altronde le persone investite di questa carica godono di una fama distinta nella repubblica letteraria; e sotto questo punto di vista io le credo degnissime della nostra sollecitudine.

Io temo poi che l'ostracismo, del quale vorrebbe l'onorevole generale colpire certi maestri, si estenda, rigorosamente parlando, a tutti quanti i professori e maestri dello stabilimento, imperocchè nel regolamento militare è detto complessivamente che i professori e maestri dopo il ventennio di servizio avranno dritto ad una pensione sulla base del regolamento del 1851 sulle pensioni militari. Ora, se dopo l'adozione della presente legge intenderete che quella disposizione abbia ancora vigore, allora il Ministero è obbligato di applicarla indistintamente a tutti i professori e maestri, imperocchè la disposizione che io ho testè menzionata contempla senza distinzione alcuna i professori di lettere e di matematica, e i maestri di scherma, di ballo, di nuoto, di ginnastica. Se invece credete che dopo l'adozione della presente legge la disposizione citata dal regolamento accademico non possa più aver luogo, allora sarà colpito da uno stesso ostracismo tutto il corpo insegnante, senza distinzione alcuna nè di scienze, nè di lettere. Parmi che queste mie osservazioni siano troppo evidenti; parmi che gli inconvenienti che vo indicando siano troppo ovvii per dover essere svolti con maggior ragionamento; laonde io farò un appello sincero al patriottismo dell'onorevole generale, che si mostra così inclinato a favorire le scienze matematiche in Piemonte, e lo pregherò di dire senza ambagi se è veramente sua intenzione di adottare la tariffa annessa alla presente legge per regolare la quota di pensione dei professori dell'Accademia militare. Se tale è la sua volontà, è assolutamente necessario che essa sia espressa nella presente legge in questo articolo ed altrove.

In tale ipotesi sarebbe forse miglior partito di conservare l'attuale alinea tal quale fu proposto dalla Commissione, ovvero di accettare la proposta dell'onorevole commissario di rimandar alla fine della legge le disposizioni che concernono i diritti di giubilazione dei professori e maestri dell'istituto militare.

Ma poi quanto a me mi credo in dovere come professore in questo istituto di unire la mia sorte a quella dell'intero corpo insegnante. A' miei occhi e nel mio cuore i professori di lettere e di scienze sono fratelli di amore, di studii e di sentimenti, e devono quindi correre i medesimi destini; e crederei mancare alla mia dignità e demeritare la stima di questo onorevole consesso, se accettassi un favore da questo Parlamento senza che si estendesse a tutti i miei colleghi.

MEZZENA. L'onorevole deputato Jacquier vorrebbe che gli ufficiali di sanità militare fossero assimilati per le loro funzioni agli ufficiali dell'esercito.

DEMARIA. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Il deputato Mezzena è precisamente sull'ordine della discussione che intende ragionare. Si è aperta la discussione su questo paragrafo; il signor deputato Dabormida ha proposta una redazione, la quale esclude alcuni paragrafi; il deputato Jacquier li esclude tutti; vi sono altri che ne escludono altri. Quindi l'oratore è precisamente nell'ordine della discussione.

MEZZENA. Continuerò adunque a parlare.

DEMARIA. Prego il signor presidente a mantenermi la

mente il corpo sanitario militare, il quale, sebbene emendato in alcune parti, tuttavia lascia poco meno ancora il corpo sanitario militare in quello stato in cui era nel 1831, quando a comporlo eran chiamati chirurghi di secondo ordine e flebotomi; se lasciate solo vigente quel regolamento senza il favore che ora per essi reclamo, certamente le persone dotate di doppia laurea, e che si sentono un po' di valore, a preferenza di una carriera seminata di triboli con pochissimi compensi, cercheranno nella pratica privata vantaggi che sono assai maggiori di quelli che presenta la carriera militare.

Quindi ripeto che ad esempio di altre nazioni, nelle quali il corpo sanitario militare è pareggiato agli altri corpi speciali, nelle quali esso è oggetto di considerazione molto maggiore che tra noi, o si stabilisca di procurare compiutamente al medesimo i vantaggi che hanno gli altri corpi speciali, perchè possiede tutti i requisiti che per essi si richiedono; oppure se non lo volete eguagliare a questi corpi speciali voi dovete ad esso offerire vantaggi i quali valgono ad allettarvi quegli uomini che hanno qualità capaci a fare un buon ufficiale sanitario. Operando diversamente, questo corpo sanitario, come avviene presso altri paesi, sarà abbandonato dalle persone che si sentono di un certo valore, e non avrete quel corpo sanitario militare il quale, ripresentandosi circostanze di guerra, possa corrispondere alla difficile, all'importante, alla grave missione alla quale è chiamato.

Pertanto io credo debito della nazionale rappresentanza e del Governo di conservare al corpo sanitario militare il vantaggio che gli viene assicurato dall'eccezione di cui si tratta in questo articolo.

TROTTI. Poche cose ho a dire, ma vere, nel prendere a patrocinare la causa dei chirurghi maggiori dei corpi. Vogliate ritenere, o signori, che gli ufficiali di sanità non possono guari essere ammessi al militare servizio prima dei 24 anni di loro età; che il servizio cui sono tenuti è di ogni ora del giorno e della notte; che più spesso richiedesi l'opera loro dopo lungo camminare e fatiche divise colla truppa; infine che difficile riesce il premiare degnamente chirurghi maggiori, quali ne ho veduti, prestando le più assidue e paterne cure a malati e feriti che richiedevano una continua assistenza; e la mia voce loro giunga a convincerli, che m'ascrivo a grato dovere di proclamare in cospetto della nazione i benemeriti della patria e dell'umanità. Dopo di questo, o signori, mi farò ad esservarvi, ancora più nell'interesse del soldato stesso che non dei chirurghi, la necessità di provvederli ad onorato riposo verso 45 anni di loro età, sia perchè meno atti alle fatiche, sia perchè meno ferma la loro mano nell'operazione, indebolita la vista mal potrebbero sui campi corrispondere ai bisogni dell'esercito. Io voto quindi in conformità di quanto è proposto per essi dall'articolo secondo del progetto di legge.

POLTO. Il signor Jacquier nel prendere la parola intorno a questo argomento parlò veramente da un principio che è altissimo, ed è quello della Provvidenza, e disse che se la Provvidenza concedeva agli ufficiali sanitari 50 anni, la Camera deve essere del pari giusta per loro come per tutti gli altri.

Io non so se veramente potrà colpire questo principio a quell'altezza; ma dopo quanto hanno detto e l'onorevole deputato Demaria, e l'onorevole deputato il generale Trotti, io non mi soffermerò sulle varie condizioni le quali favoriscono questi benefici di cui la Camera è chiamata a far ragione; osserverò soltanto che il dato statistico della vita media raccolto nelle varie professioni e nelle varie condizioni in cui si trovano gli esercenti il medico dà pur troppo per risultato la media la più infima.

Questi dati sono veramente unisoni in tutte le opere che trattano di statistica, e vi citerò quella di Bellefroid nel Belgio, quella di Gasper in Germania, di Lombard in Ginevra, e potrei anche citarvi quella dell'onorevole mio vicino, che è assente, il dottore Fiorito. Se pertanto la cifra media della vita delle persone che sono addette al difficile mestiere dell'arte medica è provato, che a vero dire è poco incoraggiante, di che per vero dire dovrei io primo dolermi, pare almeno che questa cifra deve incoraggiare la Camera nel loro fornire questa specie di beneficio.

Ma siccome ho detto che non toccherei quanto è già stato trattato da altri, mi permetta la Camera di osservare che l'ufficiale sanitario, col soldato in guerra, si trova pur esso in guerra; col soldato in pace, è pur sempre in guerra e non in pace.

Col soldato in guerra, esso si trova esposto agli stessi, istessissimi pericoli cui si trova esposto il soldato. Esso deve percorrere i campi di battaglia ove più ferve la mischia, e tante volte si trova esposto, mentre sta praticando un'operazione, ad essere definitivamente operato egli stesso da una palla di cannone. (*ilarità*) Quando poi il soldato è in pace, il medico-chirurgo continua ad essere in guerra. (*Oh! oh!*) Ed è una guerra perfetta, o signori, quella che ha a sostenere negli spedali contro i miasmi e contro i contagi; è una di quelle guerre che si fanno *alla sordina*, ma che pur troppo conducono allo stesso funesto risultato. Onde senza più oltre dilungarmi, io dico: se è vero che l'ufficio dell'ufficiale di sanità sia tale che lo esponga a diversi pericoli nel tempo in cui il soldato si trova ad esserne difeso; e se pur troppo la natura lo colpisce dandogli un termine molto minore di vita; e se ancora per tutte le condizioni menzionate già da altri oratori esso si trova in grado di essere degno di codesta beneficenza, che si invoca per lui, io spero che la Camera vorrà fargli ragione adottando quest'articolo, e passandolo tale quale venne dalla Commissione presentato.

BOYLE. Io crederei inutile di dover impugnare la difesa degli ufficiali sanitari e cappellani, dopo che già tanti tra i miei onorevoli colleghi presero la parola a quest'oggetto, se dall'onorevole deputato Jacquier non si fossero mosse recentemente gravi obiezioni su questo proposito. Gli ufficiali sanitari, come bene da altri si notò, tanto in pace quanto in guerra, sono il sostegno e la speranza della truppa.

Noi abbiamo veduto nell'ultima campagna il servizio importante reso dagli ufficiali sanitari, i quali indurivano alle fatiche ed ai pericoli, quantunque quasi tutti fossero in giovane età. Ricorderò, per citare un esempio fra i mille che me ne ricorrono alla mente, la fatale giornata di Santa Lucia, ove diversi ufficiali sanitari che erano di servizio negli spedali ambulanti caddero sotto a' miei stessi occhi sfiniti pel continuo avvicinarsi di faticose amputazioni ed altre operazioni chirurgiche. Ho veduto io stesso gli sforzi veramente ammirabili che da questi benemeriti ufficiali si facevano per moltiplicare le loro cure e resistere alle fatiche.

Ora io domando: ove questi ufficiali sanitari fossero di già pervenuti ad un'età avanzata, potrebbero essi adempiere a quei gravissimi obblighi che sono loro imposti dalla condizione a cui appartengono, e far quel servizio che al vigore dell'età soltanto si addice? Io credo di no.

Quanto poi ai cappellani, mi pare che il regio commissario abbia di già abbastanza spiegato che loro non incombe soltanto l'obbligo di dir la messa, giacchè devono soggiacere a molte altre occupazioni ed assidue fatiche, massimamente per quello che riguarda i soldati.

Diffatti essi devono fare la scuola non solo ai ragazzi, ma

eziandio alle ragazze onde istruirle nel catechismo; essi devono recar consolazione agli ammalati nelle loro sofferenze, e compiere tutti quegli altri uffici che già il signor regio commissario accennava alla Camera.

Io credo adunque che nessuno potrà contestare che tanto essi come gli ufficiali sanatori sieno meritevoli di molti riguardi e della massima stima.

Venendo poi a ragionare dell'emendamento dell'onorevole deputato Dabormida riguardo ai professori, io ben volentieri mi associerei al medesimo, se non me ne trattene la considerazione che venne anche fatta dal regio commissario, vale a dire che in tal guisa sarebbero molto più vantaggiati nelle giubilazioni i professori sia delle scuole universitarie che delle scuole normali, di quel che lo sarebbero i professori dell'Accademia militare.

Io credo quindi convenevole che siffatta questione sia più a lungo maturata, poichè in allora esaminando i vantaggi che hanno, sia i professori dell'Università che quelli di tutte le altre scuole, si potrebbe venire ad un compenso tale, che i professori dell'Accademia non fossero svantaggiati in confronto di quegli altri professori che sono allo stipendio dello Stato.

MELLANA. Io intendo benissimo che si possono addurre delle valide ragioni per sostenere che sia ristretto a 20 anni di servizio per gli ufficiali sanitari il tempo per ottenere dritto alla giubilazione, ma non ne posso vedere alcuna che militi a favore dei cappellani.

Mi si dirà: il soldato entra a 20 anni al servizio; il cappellano invece, fatta una media, vi entra a 30 anni, e perciò, messo a ritiro dopo 20 anni di servizio, arriva a godere della giubilazione a quell'età appunto in cui la gode il soldato, alla quale ha diritto soltanto dopo 30 anni. Ma qui faccio notare che il soldato ha bisogno dell'integrità di tutta la sua forza fisica affine di poter compiere all'ufficio suo, ma non credo che ciò si richiegga pel cappellano il quale può anche con qualche incomoduccio fungere al nobile suo ufficio. Io quindi combatto il principio che i cappellani debbano fruire del diritto di giubilazione all'età vegeta e robusta di 45 a 50 anni, massime in tempo di pace. Potrei riconoscere in loro questo diritto in occasione di una guerra, giacchè non niego che in questo tempo eccezionale si esiga maggiore robustezza ed energia anche nei cappellani. Ma anche in questo caso dovrebbero essere esonerati dal servizio attivo di guerra, ma non mai aver diritto ad una precoce giubilazione: in tale emergenza potrebbero essere surrogati da altri più giovani, e quelli che già avessero compito 20 anni di esercizio dovrebbero rimanere a disposizione del Governo pei servizi degli ospedali, delle carceri, od altre pie istituzioni.

Nessuno vorrà qui sostenere che fisicamente logori la sua vita un cappellano d'un reggimento; a tutti sono noti i lavori di questi parroci di reggimenti. Vi possono essere alcuni che per zelo, per stimolo di carità accorcino i giorni dell'utile loro esistenza: ma le pure incumbenze loro affidate dal Governo non sono tali da logorare la loro vita per modo che a 50 anni sieno inabili a prestare l'opera loro.

Io voglio per abbondanza paragonare l'opera dei cappellani a quella di un buon parroco, e domando se cade in mente ad alcuno che un parroco a 50 anni sia impotente a continuare nel suo ufficio; credo anzi che tutte le parrocchie desidererebbero un parroco di tale età, perchè egli può aggiungere ai meriti comuni con altri giovani sacerdoti anche quelli a lui propri, quelli cioè dell'esperienza.

Faccio ancora osservare che l'onorario di un cappellano che fa le veci di un parroco nel reggimento supera di molto i proventi di cui godono gli altri parroci; intendo parlare della

generalità, le eccezioni sono un privilegio, quindi non ponno servire d'esempio. Anzi aggiungo: la giubilazione che dopo vent'anni di esercizio si vorrebbe concedere ai cappellani di lire 1400 a 1900 supera già le prebende della maggior parte delle nostre parrocchie rurali; un cappellano che non ha d'uopo di molti requisiti per l'ufficio suo, gode di circa lire tre mila pendente il suo esercizio, ed in vent'anni si assicura un ozio che a lui frutterà più che ad un parroco ottuagenario la sua prebenda.

Io domando se ciò sia morale, tanto più se si paragonano le fatiche sostenute dai cappellani alle gravi, dure, sebbene care fatiche, cui sono assoggettati i parroci delle campagne.

Io domando se sia morale che si accordi ad un cappellano una precoce giubilazione maggiore di quanto percepiscono di compenso nella generalità tutti i parroci dello Stato.

Mi sembra adunque che lo Stato non possa in tal guisa, e con pernicioso esempio, sprecare il denaro del popolo; e che ove la Camera credesse che un cappellano giunto all'età di 45 a 50 anni non possa compiere le funzioni presso un reggimento, invece di spendere una somma così ragguardevole o per mettere nell'ozio questo sacerdote, o per lasciarlo in libertà d'altrimenti procurarsi un sostentamento, dovrebbe riservarsi, dico, il diritto di farlo passare a cappellano delle carceri, degli ospedali od altre cose consimili, ove si richiede una vita sedentaria.

Io quindi dico che non vi ha ragione per cui lo Stato debba sprecare una somma così ragguardevole per dare dopo venti anni ai cappellani una giubilazione (di diritto), una giubilazione, quando non può addurre dei motivi di sanità che gli facciano diritto a percepirla. Io quindi ammetto solamente che si possa ammettere il cappellano a far valere un tal diritto in occasione di guerra, perchè riconosco che in tale contingenza si richiede tutta la vigoria di una giovine età, massime che in caso di guerra, appunto come quella dell'indipendenza, non mancheranno di giovani sacerdoti per compiere a tanto sublime missione. Ove occorra, mi riservo di presentare a questo riguardo un emendamento.

JACQUIER. Je répondrai en peu de mots à propos de l'amendement proposé par l'honorable général Dabormida. Plusieurs députés ont fait des observations sur l'opinion que j'ai émise. J'ai dit et je crois que, puisque l'honorable général Dabormida exceptait les professeurs de l'Académie, il ne fallait pas admettre l'exception pour les chapelains et les officiers de santé. Plusieurs orateurs ayant combattu ma proposition, force m'est d'ajouter quelques considérations à son appui, en essayant de répliquer à tous à la fois, car les raisonnements de plusieurs d'entre eux se croisent sur la même pensée.

Je dois déclarer, avant tout, que je n'entends attaquer ni les chapelains, ni les médecins et chirurgiens de l'armée. Je dégage à cet égard, comme d'habitude, la question de toute vue personnelle: supposer qu'il en est autrement ce serait poser en fait ce qui n'est qu'en question. J'attaque le paragraphe 4^me en entier et l'amendement Dabormida, parce qu'il introduit une exception et que les exceptions personnelles dans l'application des lois sont la destruction des lois elles-mêmes. Ce que nous disait l'honorable député Demaria sur les règlements qui regardent les corps sanitaires est de peu d'importance à mes yeux: si la loi est hostile à ces corps eux-mêmes, hé bien! qu'on la réforme; mais précisément parce qu'elle serait mauvaise elle ne peut servir d'argument contre la loi actuelle qui doit être bonne.

J'admets encore moins la pensée d'une exception dans la vue lointaine des privilèges des corps spéciaux dont je combattrai bientôt les privilèges. Cet argument adverse présup-

pose en effet les privilèges de ces corps, et nous ne les admettrons pas, je l'espère. Supposer qu'il en est autrement ce serait poser en fait ce qui est en question, ce que je ne puis admettre. J'arrive à la spécialité: quant aux chapelains j'avoue que leur service est onéreux et délicat; je ne crois pas néanmoins qu'il soit aussi fatigant qu'on vient de le dire. Ils n'ont pas à enseigner aux soldats les premiers principes du catéchisme, puisque les soldats ont déjà eu les premiers éléments de cette instruction de leurs curés. Les chapelains n'ont donc, pour ainsi dire, qu'à continuer l'enseignement religieux qui déjà a été commencé par les soins des recteurs des communes auxquelles les soldats appartiennent.

Il a été dit ensuite que les chapelains ne sont pas seulement obligés de dire la messe et de confesser, mais encore de visiter les blessés et les malades dans les hôpitaux et les ambulances. Ce n'est pas là non plus, il me semble, une raison suffisante pour retrancher le tiers de la durée du service.

Il ne faut pas perdre de vue, à cet égard, que ce ne sont pas seulement les chapelains qui sont obligés de faire ces visites dans les hôpitaux, mais encore les prêtres des paroisses où ces hôpitaux sont établis. Au reste, nous ne sommes pas toujours en état de guerre.

L'état de guerre, au contraire, est pour ainsi dire exceptionnel. En effet, n'avons-nous pas passé 50 ans en état de paix? L'état de guerre n'est-il pas purement anormal, exceptionnel? C'est donc errer que de vouloir supposer une vie entière pour les quelques heures passées dans la vie des camps à la suite des armées. Ce que j'ai dit à cet égard des chapelains je le dis également des médecins.

J'avoue que les médecins, les chirurgiens de l'armée méritent certainement toute notre sollicitude. Néanmoins je ne connais pas trop l'immense différence qu'on signale entre eux et les autres médecins qui font le service des villes et hôpitaux civils. Quant à moi, je trouve que ceux-ci ont à peu près les mêmes inconvénients que les premiers. Si les médecins et chirurgiens de l'armée ont l'obligation de panser les blessures du soldat, de faire des opérations sur des membres meurtris, les chirurgiens et médecins attachés à des emplois civils doivent également visiter les hôpitaux, faire des amputations et lutter contre des épidémies, des maladies contagieuses, qui se rencontrent plus rarement dans les hôpitaux militaires.

Un honorable orateur, monsieur Polto, convenait lui-même de cette similitude, lorsqu'il nous disait que les médecins (sans dire quelle catégorie), suivant les statistiques de décès, dépassaient rarement le *medium* de la vie humaine.

S'il était vrai que les chirurgiens et médecins n'eussent pas l'art de se conserver au delà de 50 ans, il faudrait convenir que ce serait faire en peu de mots l'éloge de leurs remèdes (*Ilarità*), ou bien, si l'honorable monsieur Polto le préfère, il serait inutile de leur préparer une retraite. (*Ilarità*)

Toutefois, messieurs, au milieu de tous les moyens que nous venons de développer, il en est un qui, suivant moi, est décisif, c'est celui que se retrouve à l'article 21 de la loi; cet article promet à chaque campagne une année de service pour récompense des fatigues de la guerre, et abrège ainsi leur durée ou celle des 50 ans; c'est là une compensation aux fatigues de la guerre. Par cela même ayant leur salaire, elles ne peuvent plus entrer en ligne de compte pour diminuer doublement la durée du service effectif de 50 ans, calculé en temps de paix. Ce motif tiré de la loi n'admet pas de réplique. (*Bene!*)

Quant aux médecins, je reviens encore sur ce que j'ai déjà dit: c'est qu'il sont beaucoup plus instruits quand ils ont fait

une longue pratique, acquise par l'expérience. Or, si vous leur donnez droit à la retraite après 20 ans de service, y compris les campagnes, n'est-ce pas priver, je vous le demande, l'armée de ses meilleurs médecins, de ses meilleurs chirurgiens au moment le plus opportun? Qu'on ne vienne pas me dire que le médecin et le chirurgien ne peuvent entrer dans l'exercice de leur art qu'à l'âge de 25 à 30 ans, et que pour ce motif il faut précompter pour la retraite 10 années d'études préliminaires. N'en est-il pas de même, je le demande à mon tour, de tous les citoyens qui entrent dans une autre carrière?

Est-ce qu'un citoyen peut être magistrat, par exemple, au sortir de l'Université? L'étudiant en droit peut-il entrer dans la carrière de la magistrature avant d'avoir fait des études particulières? Il me semble donc que l'exception que l'on veut motiver sur l'entrée en carrière serait un fâcheux précédent sans motifs plausibles en faveur d'une seule classe d'employés.

Par tous ces motifs et par ceux que l'honorable général Dabormida a produits et développés pour exclure les autres employés de l'Académie militaire, je crois qu'il serait convenable de ne faire aucune exception et de poser un principe général pour les chapelains et médecins de l'armée, que le droit de retraite est basé sur un service effectif de 50 ans, comme nous l'avons décidé en maxime sur le 1^{er} et 2^e paragraphe de l'article qui nous occupe, sans préjudice de l'article 21 qui double par les campagnes les années du service ordinaire.

DI PETTINGO, commissario regio. Io aspettava a rispondere alle tre questioni che si contengono in questo quarto alinea quando fossero trattate separatamente, ma dacchè lo sono state in modo complessivo. . .

PRESIDENTE. (*Interrompendolo*) Io intenderei di proporre alla Camera quest'ordine di discussione che mi pare che sia il più conveniente. Il deputato Jacquier propose un emendamento soppressivo di questo paragrafo; converrebbe vedere prima se sia appoggiato, e quindi si porrebbe in votazione. Se l'emendamento del signor Jacquier è adottato, allora non occorre più di entrare in nessuna discussione sopra le altre parti dell'articolo; se invece non è adottato, si potrebbe procedere alla votazione per ciascuna categoria, prima dei cappellani, poi degli ufficiali sanitari, poi dei professori, poi dei maestri, poi degli impiegati civili dell'Accademia; e così mi pare che si avrebbe un risultato più pronto. D'altronde io credo che la discussione sia già abbastanza prolungata (*Si! si!*), e che vari iscritti potrebbero rinunciare alla parola (*Si! si!*); darei quindi la parola al signor regio commissario sul complesso di tutto l'articolo.

DI PETTINGO, commissario regio. Parrebbe ancora opportuno, prima che si venga alla votazione delle disposizioni contenute in questo quarto alinea, di aggiungere alcune parole su ciascuna di esse a favore del progetto. Intorno ai cappellani io non mi farò a ripetere ciò che ho già detto nella tornata di venerdì, cioè le loro attribuzioni e gli obblighi in tempo di pace; le fatiche ed i pericoli a cui vanno soggetti in tempo di guerra; il limite di età in cui essi possono intraprendere la carriera, cioè dai 28 ai 50 anni, causa per cui toccano il *minimum* della pensione a 50 anni; aggiungerò soltanto, che essi non hanno verun avanzamento nella loro carriera: quali entrano, così la percorrono fino al giorno in cui vengono ammessi a ritiro; laonde è d'uopo pensare a dar loro la prospettiva di una pensione, la quale, in certo modo, li compensi di non avere veruna attrattiva d'avanzamento di carriera. Dall'onorevole deputato preopinante si fece con-

fronto tra i cappellani e i parroci, ed appunto a questi si possono paragonare, poichè bene spesso essi hanno la cura spirituale di 3 mila e più uomini. Essi sono soggetti inoltre a spese di rilievo, siccome quelli che non potendo ordinariamente convivere con gli ufficiali, è d'uopo che vivano isolati ed a maggior prezzo, e che sono inoltre obbligati a fare vita girovaga quale si è quella dei militari, soggetti pertanto a ben maggiori spese che non i parroci per tali rapporti.

In quanto al corpo sanitario militare, il Governo è fermo nel sostenere la sua proposta di legge, nè credo che per nessun modo si debba paragonare ad altre carriere, perchè in nessuno degli altri regolamenti di pensioni militari o regolamenti militari, che io sappia, gli ufficiali dei corpi sanitari sono paragonati agli ufficiali d'artiglieria e del genio: ciascuno percorre la sua carriera speciale.

Il Governo credette di dover fare questo vantaggio agli ufficiali di sanità, inquantochè essendo essi provvisti di stipendi assai minimi, è d'uopo che possano far conto su d'un discreto assegnamento dopo un dato spazio di tempo, per conservare in tal modo medici e chirurghi di merito nell'armata.

Il Ministero è entrato inoltre in tale proposito nel pensiero di allettare e di attirare per tal modo buoni ufficiali di sanità nel corpo sanitario militare, e dallo avvertire che dovendo essi sottoporsi alla doppia laurea, è d'uopo di compensarli e del tempo assai lungo che impiegano negli studi e delle spese che per tale effetto essi incontrano, siccome pur anche del limitato avanzamento che possono avere nella rispettiva loro carriera.

Non so se sia qui il caso di rispondere alla proposta che faceva l'onorevole deputato Peyrone sul proposito dei veterinari.

Il Governo ha creduto di rilevare la condizione dei veterinari l'anno scorso equiparandoli agli ufficiali subalterni, ma non crede sia il caso di concedere loro gli uguali privilegi, e di accordar loro le stesse disposizioni accordate al corpo sanitario militare, dovendosi avvertire alla condizione sovra espressa, cui vanno soggetti gli ufficiali di sanità, della doppia laurea. Senza temere di far menomamente torto alle conoscenze dei veterinari ed al modo zelante, secondo cui attendono al disimpegno degli importanti servigi che prestano, io penso che non si debbano porre di livello coi suddetti ufficiali di sanità, e reputo che per le ultime disposizioni essi siano per ora sufficientemente avvantaggiati.

Rispetto poi alle disposizioni riflettenti i professori e maestri dell'Accademia militare, mi permetterò di accennare alla Camera, così per le funzioni di commissario regio come per quelle che ho nella stessa Accademia che non parmi convenienza il togliere quella considerazione che pur si meritano anche i professori di belle lettere, nè per altra parte io non so vedere come si vorrebbero tenere da meno di quelli dei collegi nazionali.

Il Ministero desidererebbe quindi di non portare danno a nessuna delle categorie dei professori dell'Accademia militare secondochè sono previste del regolamento del 1839, e di comprendere in fine del regolamento una disposizione generale, per la quale si accordassero loro quei vantaggi che il regolamento del 1831 in massima loro conferisce secondo la tariffa che verrà stabilita in questo regolamento, senza preoccuparsi fin d'ora quale essa sarà, ignorandosi tuttora se la Camera vorrà mantenere quella annessa al regolamento del 1831, ovvero quella che fa parte della legge in discussione. Parmi quindi, che per ora si potrebbe lasciare questa questione intatta e mantenere soltanto in quest'articolo le disposizioni riflettenti i cappellani ed il corpo sanitario.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento soppressivo del deputato Jacquier, il quale sopprimerebbe affatto il 4° paragrafo di questo articolo, sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo pongo ai voti.

JACQUIER. Je propose une modification.

PRESIDENTE. Se propone una modificazione, non vi è più soppressione. Ritira forse l'emendamento?

JACQUIER. Non! non!

PRESIDENTE. Allora lo pongo ai voti.

Leggo prima il paragrafo da sopprimersi secondo la proposta del deputato Jacquier:

« Dopo vent'anni di effettivo esercizio delle loro funzioni, i cappellani e gli ufficiali sanitari dell'esercito, gl'impiegati civili, i professori ed i maestri dell'Accademia militare, la cui carica sia assimilata ad un grado militare. »

(La soppressione di questo paragrafo non è approvata.)

Mi pare che la Camera assentiva di procedere nella votazione di quest'articolo per divisione secondo le categorie per le pensioni che sono accennate nell'articolo stesso.

JACQUIER. Je propose alors à 25 ans, au lieu de 30.

PRESIDENTE. Porrò ai voti questa proposizione.

(I deputati Jacquier e Bertolini si scambiano alcune parole a bassa voce.)

JACQUIER. On vient de me dire que cette proposition a déjà été faite.

PRESIDENTE. Non lo credo.

BERTOLINI. Venerdì ho avuto l'onore di proporre alla Camera un emendamento, il quale portava a 25 anni in luogo di 30 questo periodo per tutte le persone che sono contemplate in questo paragrafo.

Questo emendamento è stato appoggiato, ma non è ancora votato; e perciò dissi testè all'onorevole deputato Jacquier essere inutile che egli lo proponesse, perchè l'ho presentato io prima, ed è già stato appoggiato dalla Camera.

PRESIDENTE. Io osserverò che il suo emendamento non fu posto ai voti e che troverebbe la sua sede nella seconda sezione, dove appunto sono iscritte molte altre norme per calcolare il servizio, là dove si dice: *si terrà nel servizio dei 30 anni*, ecc.

JACQUIER. Puisque la Chambre a cru devoir admettre l'exception formulée, la durée du service n'étant pas encore définitivement préjugée entre 20, 25 ou 30 ans, je proposerais alors un terme moyen, je proposerais qu'il fût tenu compte sur la durée du service des chapelains et officiers de santé de cinq ans alloués pour les études préliminaires. Ces 5 ans ajoutés aux 25 ans de service formeraient bien en total les 30 ans consacrés en principe général pour le service ordinaire.

PRESIDENTE. Votre amendement reviendrait à celui de monsieur le député Bertolini qui propose 25 ans de service.

Ainsi, il me paraît que vous pourriez vous unir à celui de monsieur Bertolini.

JACQUIER. Hé bien, soit!

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Bertolini, il quale tende a portare da 20 a 25 anni l'anzianità per gli ufficiali e cappellani, e per quegli impiegati di cui il generale Dabormida proponeva la soppressione.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Ora viene proposto un altro emendamento dal deputato Mellana così concepito:

« I cappellani hanno pure diritto alla detta giubilazione dopo 30 anni di effettivo esercizio nelle loro funzioni, a meno che si aprisse la guerra, nel qual caso potranno far valere il loro

diritto alla giubilazione ove contino 20 anni di esercizio, salva però la facoltà al Governo di negare ad essi la stessa giubilazione, destinandoli ad altro corrispondente ufficio, nel quale non abbiano a sopportare le fatiche della guerra. »

Domanderò se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo mette ai voti.

(La Camera non approva.)

Pongo adunque ai voti il principio portato dalla legge che fa eccezione dopo 20 anni di effettivo esercizio delle loro funzioni per i cappellani.

DABORNIDA. Prego il presidente di verificare se questo secondo alinea sia in correlazione di dicitura col primo.

PRESIDENTE. Il primo alinea dice: « E dopo 20 anni di effettivo esercizio delle loro funzioni i cappellani... »

DABORNIDA. Io credo che si dovrebbe dire: « Dai cappellani dopo vent'anni di effettivo esercizio delle loro funzioni. »

PRESIDENTE. Sarebbe bene di fare in modo che possano poi votarsi le diverse categorie. A parer mio, si potrebbe adottare questa redazione: « Godranno del diritto a questa giubilazione dopo 20 anni di effettivo esercizio delle loro funzioni i cappellani, » ecc. Mi pare che questa redazione sia più conveniente.

Pongo ai voti questa prima parte:

« Godranno del diritto a questa giubilazione dopo 20 anni di esercizio effettivo delle loro funzioni, i cappellani, » ecc.

(La Camera approva.)

« Gli ufficiali sanitari dell'esercito. »

Chi approva quest'aggiunta voglia alzarsi.

(La Camera approva.)

Viene ora la proposta del deputato Peyrone:

« I veterinari e quelli che... »

PEYRONE. Domando la parola.

Alle poche ragioni da me addotte per sostenere che i veterinari debbano assimilarsi agli ufficiali sanitari debbo aggiungere un altro motivo, derivante dalla deliberazione presa dalla Camera sui sottotenenti e tenenti.

La ragione per la quale la Camera deliberava che i sottotenenti e tenenti dovessero solamente ottenere la giubilazione a 30 anni si è per lasciare ai medesimi luogo di venire capitani: ora, questo non avverrà certo ai veterinari, i quali sono soltanto tenenti o sottotenenti, e non hanno veruna ragione per giungere ad un grado superiore quale si è quello di capitano.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata.

PEYRONE. È già stata appoggiata.

PRESIDENTE. La metterò ai voti.

PEYRONE. Ma è necessario prima vedere se sia accettata dal signor commissario.

DI PETTINENGO, commissario regio. Io ho già dichiarato quali sono le ragioni per le quali il Governo non crede di poter ammettere i veterinari a godere di tale favore.

PEYRONE. Dopo la deliberazione della Camera, che fissò per tutti lo spazio di 30 anni di servizio, la questione ha cambiato d'aspetto.

Perciò mi pare che il ministro dovrebbe modificare le sue deliberazioni. (Segni di dissenso — Ai voti! ai voti!)

DI PETTINENGO, commissario regio. Il Ministero non modifica le sue opinioni, perchè crede che essendosi pareggiati i veterinari agli ufficiali subalterni, essi debbono correre la medesima sorte. Per tale disposizione pare d'altra parte che la sorte de' veterinari sia già stata sufficientemente vantaggiata.

SERPI. Si è detto che la sorte dei veterinari è stata migliorata dal momento in cui vennero pareggiati agli ufficiali subalterni.

Io credo all'incontro che con questo provvedimento non si sia punto migliorata la loro sorte, ma si sia solo riparata una ingiustizia, la quale su di essi pesava, tenendoli sotto alla considerazione loro dovuta per la loro istruzione, ed il servizio che rendono al paese. Io prego la Camera di considerare se una classe di persone, a cui è mestieri percorrere un lungo corso di studi, e che non può entrare in servizio che dai 25 ai 30 anni, che si assoggetta ad un servizio penosissimo e duro, non meriti la considerazione e speciali riguardi della Camera.

Voi ben sapete, o signori, come nelle rimonte di cavalleria per sostenere la guerra d'indipendenza si siano spesi ultimamente da cinque milioni. Tali capitali della nazione sono affidati ai lumi dei cittadini che io vi raccomando.

Credo per conseguenza che si debbano applicare gli stessi principii ai veterinari degli ufficiali sanitari, cioè che possano aver diritto al *minimum* della pensione di ritiro alla scadenza dei 20 anni.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'addizione dei veterinari alla categoria delle persone che godono di questa eccezione.

(Non è approvata.)

Vengono i professori dell'Accademia militare.

DI PETTINENGO, commissario regio. Proporrei che per ora si soprassedesse dal deliberare sui professori e maestri dell'Accademia, rimandando poi, secondo la dichiarazione che ho fatto, al fine della legge.

PRESIDENTE. Il commissario regio proporrebbe che i professori dell'Accademia militare si riserverebbero per una disposizione transitoria alla fine della legge.

Domando se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

(Posta ai voti, è approvata.)

Pongo ai voti l'intero articolo come fu emendato, rileggendolo:

« Il diritto alla giubilazione per anzianità è acquistato dai militari d'ogni grado dopo 30 anni di servizio.

« Però godranno del diritto di questa giubilazione dopo 20 anni di effettivo esercizio delle loro funzioni i cappellani e gli ufficiali sanitari dell'esercito. »

(È approvato.)

Molte voci. A domani!

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

Voci. Per posdomani, domani è giorno festivo.

Altre voci. No! no!

PRESIDENTE. Faccio osservare che vi sono molti lavori in pronto.

Voci. Consulti la Camera.

PRESIDENTE. Quelli che intendono che domani vi sia seduta si levino.

(La Camera delibera affermativamente.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Relazioni delle Commissioni che saranno in pronto;
- 2° Continuazione della discussione sul progetto di legge per le pensioni militari;
- 3° Discussione del progetto di legge per gli stradali di Sardegna.